



Gamberale, 30.03.2017

Al

**COMITATO REGIONALE  
VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE  
REGIONE ABRUZZO**

PEC: [dpc002@pec.regione.abruzzo.it](mailto:dpc002@pec.regione.abruzzo.it)

PEC: [via@pec.regione.abruzzo.it](mailto:via@pec.regione.abruzzo.it)

Al

**MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA  
DEL TERRITORIO E DEL MARE**

**Direzione Generale del Territorio e del Mare**

**Divisione II**

PEC: [PNM-II@pec.minambiente.it](mailto:PNM-II@pec.minambiente.it)

Al

**MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA'  
CULTURALI E DEL TURISMO**

**Direzione Generale del Paesaggio**

**Tutela del Paesaggio - Servizio 5**

PEC: [mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it)

Alla

**REGIONE ABRUZZO**

**Dipartimento Opere Pubbliche, Servizio**

**Valutazione Ambientale**

PEC: [dpc002@pec.regione.abruzzo.it](mailto:dpc002@pec.regione.abruzzo.it)

Alla

**REGIONE ABRUZZO**

**Dipartimento Infrastrutture, Trasporti, Mobilità, Reti  
e Logistica,**

PEC: [dpe004@pec.regione.abruzzo.it](mailto:dpe004@pec.regione.abruzzo.it)

INTERVENTO: *PAR FAS 2007/2013 – Obiettivo operativo III.2.1 – Linea d'Azione III.2.1.A –  
Iniziativa ristrutturazione ed ammodernamento di impianto scioviario esistente  
nel Centro Turistico "Oasi del Cervo" a Gamberale.*

PROPONENTE: Comune di Gamberale (CH)

**Integrazione Osservazioni del 13.02.2017 alla procedura V.I.A.**

Il sottoscritto Ing. Dante Bucci, nato a Castel di Sangro (AQ) il 25/07/1969, residente in Gamberale (CH) –  
Via Galeoti 16 - C.F. BCCDNT69L25C096P – P.E.C.: [dante.bucci@ingpec.eu](mailto:dante.bucci@ingpec.eu), ritiene doveroso ed opportuno  
rappresentare quanto segue:

**A) Procedimento istruttorio n. 2952/2015 ANAC – Ufficio Vigilanza Lavori:**

Per quanto concerne il richiamo all'ANAC, di cui a pag. 1 delle controdeduzioni, si rappresenta di nuovo  
che a seguito motivato esposto dello scrivente del luglio 2015, attinente le procedure adottate  
dall'Ente a riguardo dell'affidamento dei servizi di ingegneria (progettazione definitiva, esecutiva,  
direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione), la stessa ANAC con  
nota pec del 28.08.2015 prot. 0108285 comunicava allo scrivente ed all'Ente l'apertura procedimento  
istruttorio. Con ulteriore nota pec del 29.09.2016 prot. 0142057 che si allega alla presente come All. 1,  
l'ANAC rappresentava allo scrivente che il fascicolo istruttorio risultava ancora aperto rimandando a  
successive comunicazioni l'esito relativo alla conclusione del procedimento.

Ad oggi non è giunta allo scrivente altra comunicazione da parte dell'ANAC, per cui è lecito ritenere che  
il fascicolo istruttorio n. 2952/2015 sia ancora aperto per cui, eventuali ritardi del procedimento in

corso di certo non possono essere imputati ed imputabili in alcun modo al chi scrive che resta in attesa delle risultanze istruttorie.

Alla luce di quanto previsto nel Disciplinare di Concessione del Contributo allegato alla DGR 57/2016 e sottoscritto dalle parti in data 24.02.2016, le risultanze dell'ANAC di certo potrebbero avere dirette ripercussioni sull'intero iter procedurale poiché ribadisco *la tutela procedimentale di un corretto iter amministrativo*, non può che riguardare in primo luogo l'azione svolta dalle amministrazioni pubbliche attraverso le modalità tipiche dell'azione amministrativa, anche e soprattutto in riferimento a procedimenti prioritariamente destinati alla tutela dell'ambiente.

Il corretto procedimento amministrativo, nel caso in essere la procedura V.I.A., rappresenta la sede naturale e principale della tutela ambientale, considerato che i principi di tutela dell'ambiente ed innanzitutto **il principio di precauzione**, richiedono che l'azione pubblica di tutela sia svolta anche nelle forme all'interno di un **corretto iter amministrativo**.

## **B) Assoggettabilità dell'intervento a procedura di V.I.A.**

Resta fermo a parere dello scrivente il concetto che l'intervento debba intendersi quale "*nuovo impianto*", anche per quanto rappresentato nell'ultima nota del Dipartimento Regionale DPE004 del 28.02.2017 prot. 0049644/17, nota allegata all'attuale procedimento V.I.A., oltre al fatto che la vita tecnica del vecchio impianto risulta scaduta dal 2008 e rispetto a tale argomento non risultano richiamati e/o evidenziati nelle controdeduzione *dell'Ente alcun atto attinente la verifica e/o controllo del vecchio impianto con esito positivo da parte degli ufficio ministeriali competenti*. A tutto ciò va ad aggiungersi che l'intervento stesso non prevede il ripristino o ristrutturazione di alcuna parte dell'impianto esistente, tanto è vero che l'attuale impianto va rimosso del tutto, compreso le opere fondali come prescritto nel nulla osta del Parco il n. 8099/2015, oltre al fatto che il posizionamento della stazione di valle e di monte risultano differenti dall'attuale localizzazione così come per il posizionamento dei sostegni intermedi.

A tutto ciò va ad aggiungersi *l'aspetto normativo fondamentale*, che a quanto pare sembra essere sfuggito all'Ente ed in particolare al RUP, Avv. De Iulii, che nelle proprie controdeduzioni ha tralasciato di evidenziare.

Infatti, al punto c) di pag. 3 delle controdeduzioni si fa riferimento alla riduzione del 50% della *soglia dimensionale* dell'impianto che si vuole realizzare, poiché l'Ente fa esclusivo riferimento solo rispetto al requisito quantitativo minimo della portata oraria.

Ebbene a riguardo si ritiene doveroso rappresentare che l'allegato IV al DLgs 152/2006 al punto 7 lett. c prevede quanto segue:

7. Progetti di infrastrutture

c) piste da sci di lunghezza superiore a 1,5 km o che impegnano una superficie superiore a 5 ettari nonché impianti meccanici di risalita, escluse le sciovie e le monofuni a collegamento permanente aventi **lunghezza inclinata non superiore a 500 metri**, con portata oraria massima superiore a 1800 persone;

il comma 8 dell'art 6 del DLgs 152/2006 però prevede anche:

6. Oggetto della disciplina

8. Per i progetti di cui agli **allegati III e IV, ricadenti all'interno di aree naturali protette, le soglie dimensionali, ove previste, sono ridotte del cinquanta per cento**. Le medesime riduzioni si applicano anche per le soglie dimensionali dei progetti di cui all'allegato II, punti 4-bis) e 4-ter), relativi agli elettrodotti facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale.

*Poiché risulta acclarato, a meno di ulteriori fantasiose considerazioni da parte dell'Ente, che l'intervento ricade all'interno di area naturale protetta, la soglia dimensionale relativa alla lunghezza inclinata dell'impianto va ridotta del 50% per cui il valore limite di cui al su richiamato punto 7 lett.c dell'allegato IV al DLgs 152/2006 si fissa in **250 mt**.*

**Di conseguenza, poiché l'intervento in essere prevede uno sviluppo in lunghezza di circa 375 mt, dunque superiore alla soglia dei 250 mt., ciò costituisce condizione necessaria e sufficiente affinché l'intervento stesso deve e doveva essere sottoposto a procedura di V.I.A., così come correttamente rappresentato all'Ente stesso dai Dipartimenti Regionali competenti e dunque non da chi scrive, nel**

**periodo tra il maggio 2016 e l'agosto 2016 il che ha indotto giustamente nell'ottobre 2016 al rigetto in merito alla richiesta di V.A..**

*Per cui le controdeduzione a riguardo formulate dal RUP, Dott. Acconcia, appaiono totalmente prive di fondamento ed inesatte, visto è considerato che la procedura V.I.A. è un procedimento dovuto ed al quale si è ricorsi solo ora e di certo non per gentile concessione o benevolenza dell'Ente né tantomeno del RUP.*

Il dott. Acconcia quale Segretario Comunale in convenzione con l'Ente al fine di prestare servizio un solo giorno la settimana per complessive 3 ore settimanali dunque oltre a non essere un tecnico non risulta neanche un dipendente dell'Ente, non poteva essere nominato RUP poiché tale nomina risultava in totale contrasto rispetto all'art. 10 DLgs 163/2006 ed art. 9 DPR 207/2010 vigenti all'epoca, così come sancito dall'ex AVCP oggi ANAC nella Deliberazione n. 24 Adunanza del 23.02.2011 – Fascicolo 850/2010 di cui si riporta la parte conclusiva:

**Il Consiglio**

**rileva il contrasto con l'art 10 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e con l'art. 7 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, per quanto attiene la nomina di responsabile unico del procedimento del segretario comunale;**

*censura il comportamento della stazione appaltante e richiama la stessa al rispetto delle norme vigenti; manda alla Direzione Generale Vigilanza Lavori affinché notifichi la presente deliberazione alla stazione appaltante ed all'esponente.*

E' comprensibile lo stato d'animo del RUP, che da quanto emerge nello scritto delle controdeduzione non appare del tutto sereno, poiché chiamato a rispondere in riferimento a quando da Egli posto in essere come di seguito si andrà meglio a rappresentare:

**B1) variazioni condizioni contrattuali servizi di ingegneria oggetto di procedimento istruttorio da parte dell'ANAC**

Con determina n. 106 del **28.10.2015**, il RUP dott. Acconcia Domenico (segretario comunale dell'Ente) in accordo con la società affidataria dei servizi di ingegneria di cui alla determina n. 45/2015, determina oggetto di procedimento istruttorio da parte dell'ANAC, provvedeva a stralciare la prestazione professionale relativa ai servizi di ingegneria limitatamente alla sola progettazione esecutiva, variando di conseguenze le condizioni contrattuali originarie.

La modifica del contratto avrebbe dovuto riguardare anche le altre prestazioni tra cui la direzione lavori anche perché la stessa società di ingegneria a seguito di ulteriore incarico conferitogli dall'Ente stesso ha provveduto nel redigere alcuni elaborati progettuali di cui all'attuale V.I.A. a corredo del progetto esecutivo, progetto quest'ultimo di competenza esclusiva però della ditta aggiudicatrice dunque così facendo subentrando anche nel merito della stessa progettazione esecutiva nonostante come detto la medesima società di ingegneria risultasse e risulti ancora affidataria per la direzione lavori;

**B2) Appalto dell'opera**

Con successiva determina n. 107 del **28.10.2015**, redatta tra l'altro il medesimo giorno della determina richiamata al punto precedente, fu bandita la gara ai sensi degli art. **53 c.2 lett. b)** e 122 ex D.Lgs 163/2006, dunque per l'acquisizione sulla base del progetto definitivo, della progettazione esecutiva e realizzazione lavori.

A riguardo va specificato che l'art. 24 DPR 207/2010 al comma 3, recitava:

*3. Quando il progetto definitivo è posto a base di gara ai sensi dell'**articolo 53, comma 2, lettera b), del codice** (così come avvenuto) **ferma restando la necessità della previa acquisizione della positiva valutazione di impatto ambientale se richiesta** .....*

Ora, poiché risulta chiaro ed accertato che, data la natura e tipologia dell'intervento ai sensi delle norme vigenti l'opera deve e doveva essere sottoposto a procedura di V.I.A., appare del tutto evidente che il RUP, dott. Acconcia ed il supporto al RUP, Arch. Fagnilli, tra il novembre e dicembre 2015 posero in essere un procedura di gara **in totale difformità del combinato disposto art. 53 c.2 lett. b) ex DLgs 163/2006 all'epoca vigente ed art. 24 c.3 DPR 207/2010**

**poiché all'epoca come ancora ad oggi, non risultava acquisita l'indispensabile autorizzazione positiva di valutazione impatto ambientale (V.I.A.).**

**B3) Nomina componenti commissione giudicatrice ed attività della commissione stessa**

Con ulteriore determina, la n. 124 del **16.12.2015**, il dott. Acconcia nominava la commissione giudicatrice, con procedura difforme rispetto a quanto previsto dall'art. 84 c.8 ex D.Lgs 163/2006 all'epoca vigente.

Ulteriore illegittimità della nomina dei commissari deriva dal fatto che essi, a parere di chi scrive, non possedevano le indispensabili e necessarie competenze tecnico/professionali.

Il principio che imponeva che i membri delle Commissioni delle gare pubbliche dovessero possedere specifica e documentata esperienza di settore, rapportata alla peculiarità della gara da svolgere, che nel caso in essere riguardava impianti di trasporto a fune, era principio non solo immanente nel sistema (art. 84, comma 8, ex D.Lgs. n. 163/2006), ma di stretta derivazione costituzionale, dal momento che un adeguato livello di professionalità dei componenti l'organo era ed è l'unica garanzia di un effettivo rispetto dei valori richiamati dall'art. 97 della Costituzione (*ANAC parere di precontenzioso n. 144 del 20.06.2014*).

Si ritiene opportuno a riguardo anche il richiamo a quanto disposto dal Consiglio di Stato, Sez. V sentenza del 15 luglio 2013 n. 3841, di cui si riporta stralcio:

“Pertanto, si conviene con l'istante circa la mancanza di alcuna esperienza specifica in capo ai componenti della Commissione, come deducibile dalla lettura dei curricula di entrambi,.....  
.....“*Orbene, il rilevato vizio relativo alla mancanza della professionalità specifica richiesta rende “ab origine” illegittima la nomina della Commissione giustificando, di per sé, l’emanazione di un provvedimento di autotutela, a prescindere dalla mancanza di rilievi critici sull’operato della stessa scrutinato in questa sede, consistente nell’esclusione dalla gara della società istante*”.

La carenza di adeguata competenza tecnico/professionale si evince inoltre dal fatto stesso che prima di procedere alla valutazione delle offerte la stessa commissione non ravvisò l'assenza dell'indispensabile ed imprescindibile autorizzazione positiva di V.I.A, così come previsto dal combinato disposto dall'art. 53 c.2 ex D.Lgs 163/2006 ed dall'art. 24 c.3 DPR 207/2010 e la cui mancanza avrebbe dovuto di fatto suggerire la sospensione della gara stessa.

In materia di competenze professionali, vorrei far presente inoltre che allo scrivente a fronte accesso atti assentito ma tanto contestato dal RUP, non risulta che la società affidataria dei servizi di ingegneria di cui alla determina n. 45 del 05.05.2015, avesse reso all'epoca apposita dichiarazione supportata da evidenze curriculari nel rispetto di quanto stabilito nell'allegato Tecnico al D.D. 337 del 16 novembre 2012, che al paragrafo 2.1.2 lett. b) punto 3 prevede appunto apposita dichiarazione del progettista.

b) dichiarazione del progettista dell'impianto, esperto in materia, con la quale si attesta:

3) la specifica esperienza maturata dal progettista nel settore dei trasporti con impianti a fune;

Inoltre, il dott. Domenico Acconcia risultava contemporaneamente, RUP nominato ai sensi art. 10 ex D.Lgs 163/2006 (in violazione dello stesso art. 10 ex D.Lgs 163/2006 ed art. 9 DPR 207/2010, contrasto ravvisato dall'ex AVCP con Deliberazione n. 24 Adunanza del 23.02.2011 – Fascicolo 850/2010), estensore del bando di gara oltre che Presidente della stessa commissione giudicatrice.

Da quanto risulta dai verbali della commissione giudicatrice, il Dott. Acconcia partecipò attivamente nella valutazione delle offerte mediante l'espressione di appositi punteggi (guarda caso tutti uguali per tutti i componenti della commissione stessa), anche in riferimento all'offerta tecnica le cui competenze a riguardo del Segretario Comunale sfuggono ancora oggi a chi scrive, per cui la sua partecipazione fittiva al giudizio a parere dello scrivente risultava illegittima in quanto idonea a vulnerare l'esigenza di mantenere nettamente distinte,

nell'ambito del procedimento amministrativo finalizzato all'affidamento di un contratto pubblico, le funzioni istruttorie e decidente.

I contesti in cui il RUP è chiamato ad esercitare i poteri discrezionali che gli competono ne fanno una figura "sbilanciata" che, in quanto tale, pregiudicherebbe la necessaria imparzialità richiesta alla Commissione giudicatrice, tanto più che l'appalto non prevedeva solo ed esclusivamente una valutazione economica di cui al ribasso formulato dai concorrenti ma bensì anche una valutazione tecnica della proposta progettuale.

Innanzitutto, il ruolo del RUP fu decisivo nella determinazione in quanto estensore, delle clausole del bando di gara ed, in particolare dei requisiti di partecipazione, quindi delle regole in base alle quali gli operatori economici concorrevano all'aggiudicazione, tra cui la modulazione dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale richiesti ai fini della partecipazione alla gara e quello nel quale si decideva dell'eventuale esclusione di un concorrente.

Inoltre, considerate le carenze prettamente tecniche in capo al Dott. Acconcia e poiché esso all'epoca valutò mediante appositi punteggi anche l'offerta tecnica, anche il Presidente della Commissione, in caso di mancanza di professionalità, andava individuato all'epoca sempre in base ai criteri dettati dall'art. 84, comma 8, ex D.Lgs n. 163/2006.

Anche perché, in un primo momento, nel dicembre 2015, la gara per la progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori, fu aggiudicata alla Dopperlmyer e solo successivamente su ricorso della Leitner la gara fu aggiudicata a quest'ultima, solo ed esclusivamente a fronte di una controversa ed a parere dello scrivente errata valutazione dell'offerta economica.

Infatti, tra i criteri di valutazione benché fosse evidenziato anche il ribasso offerto sull'importo della progettazione esecutiva, nel bando non si indicava alcun peso e/o sub-peso valutativo riferito a tale criterio e ciò a parere dello scrivente rappresentò già di per sé un ulteriore motivo turbativo della gara stessa. In sede di valutazione da parte della commissione, il ribasso relativo all'importo della progettazione esecutiva fu inglobato erroneamente in quello inerente i lavori, nonostante le ditte concorrenti avessero formulato ribassi diversi e di cui non si tenne conto.

Inoltre, poiché solo a seguito della richiesta di autorizzazione V.I.A. pubblicata in data 16.12.2016 presso lo sportello Regionale Ambiente (SRA) della Regione Abruzzo, procedura a cui risulta sottoposto l'attuale progetto esecutivo redatto dalla Leitner e dunque non il progetto definitivo che fu posto a base di gara, risulterebbero alcune criticità di notevole importanza come già evidenziato nelle osservazioni del 13.02.2017.

Infatti, il nulla osta del Parco della Majella, il n. 8099/2015, reso sul precedente progetto definitivo, tra le prescrizioni esplicitava la demolizione delle fondazioni attualmente ancora esistenti alla base dei tralicci della vecchia scivola.

Stando invece alla progettazione esecutiva sottoposta attualmente a V.I.A., risulta che la Leitner abbia previsto nel progetto esecutivo la demolizione totale di un *solo* plinto esistente, limitandosi a demolizioni parziali per il resto il che, oltre che in contrasto con il richiamato nulla osta del Parco, circostanza anche questa che non fu ravvisata all'epoca dalla commissione giudicatrice, comporterebbe minori scavi, minori demolizioni e minori smaltimenti, il che incide direttamente sull'aspetto economico della gara visto e considerato che la Leitner risultò aggiudicataria solo ed esclusivamente a fronte di una maggior ribasso economico, poiché risultò seconda in merito all'offerta tecnica.

**B4) Errata rappresentazione dei fatti resa alla Regione Abruzzo al fine dell'ottenimento definitivo del finanziamento di cui alla DGR 57/2016**

*A parere dello scrivente risulta di una gravità enorme il comportamento del RUP, Dott. Domenico Acconcia ed del Progettista, i quali in assenza dell'autorizzazione positiva di V.I.A., con nota del 18.09.2015 ATTESTAVANO invece alla Regione Abruzzo che il progetto definitivo, risultava corredato dei pertinenti pareri e N.O. necessari per lo svolgimento della procedura di*

*scelta del soggetto realizzatore, circostanza non corrispondente alla realtà dei fatti, poiché è noto a tutti l'assenza a tutt'oggi dell'autorizzazione positiva di V.I.A..*

In riferimento alla seconda parte (di seguito sottolineata) del secondo punto nel "DATO ATTO" di cui alla DGR 57/2016, si evidenzia che quanto fu **attestato** dal RUP e dal Progettista con nota del **18.09.2015**, relativamente al fatto che il *progetto definitivo*, (oggetto di successiva autorizzazione di cui alla DGR 582/P), *risultava corredato dei pertinenti pareri e N.O. necessari per lo svolgimento della procedura di scelta del soggetto realizzatore*, sembrerebbe non corrispondere alla realtà dei fatti, poiché come detto al punto precedente, all'epoca come a tutt'oggi non risultava e non risulta ancora acquisita la necessaria ed indispensabile autorizzazione positiva di V.I.A..

In riferimento al terzo punto nel "DATO ATTO" di cui alla DGR 57/2016, allo stesso modo si evidenzia che quanto fu **attestato** dal RUP e dal Progettista con nota del **18.09.2015**, relativamente al fatto che il *progetto definitivo*, avesse **conseguito i pertinenti nulla osta in materia ambientale**, sembrerebbe allo stesso modo non corrispondere alla realtà dei fatti, poiché come detto, all'epoca come a tutt'oggi non risultava e non risulta ancora acquisita la necessaria ed indispensabile autorizzazione positiva di V.I.A..

*Lo scrivente non è a conoscenza se la Regione Abruzzo e/o la Giunta Regionale e/o i Dipartimenti e Servizi competenti all'epoca della redazione della DGR 57/2016 avessero o meno contezza di tali fatti, il che potrebbe costituire valido fondamento al fine della legittimità stessa proprio della DGR 57/2016 e del disciplinare di concessione allegato e poi sottoscritto dalle parti in data 24.02.2016, in quanto la mancata conoscenza all'epoca di tali fatti e circostanze appena rappresentate potrebbero aver fuorviato sia i Dipartimenti e Servizi competenti e contestualmente la stessa Giunta Regionale all'atto dell'adozione proprio della DGR 57/2016.*

Inoltre ci terrei a precisare che, sia nel quadro economico di progetto definitivo che nel quadro economico rimodulato a seguito gara d'appalto, si indicava una somma quale incentivo ai sensi art. 92 ex D.Lgs 163/2006 (preciso art. 92 e non art. 93), per un importo di oltre 8.000 Euro se a riferimento viene assunto il q.e. di progetto definitivo e di oltre 7.000 se il riferimento risulta nei confronti del q.e. rimodulato a gara avvenuta.

Ebbene a riguardo proprio dell'incentivo, occorre evidenziare che l'art. 92 ex DLgs 163/2006 era riferito espressamente alla sola attività di progettazione e che il c.5 del su citato articolo, risultava abrogato già dal 2014, ai sensi dell'art. 13 della Legge n. 114 dell'11 agosto 2014.

L'incentivo, non può essere previsto in favore dei dirigenti per i quali la retribuzione del contratto collettivo nazionale risulta già onnicomprensiva, *ma solo in favore dei pubblici dipendenti che svolgono internamente l'attività di progettazione, direzione lavori, sicurezza.*

Nel caso in essere però, tutta l'attività tecnico professionale (progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza) risulta affidata all'esterno, per cui nessun tipo di incentivo di cui alla voce B13 del quadro economico andava quantificato né all'atto dell'approvazione del progetto definitivo (delibera C.C. n. 15 dell'11.06.2015) né tantomeno all'atto di rimodulazione del quadro economico (determina n. 26 del 09.03.2016), proprio per quanto stabilito dall'art. 13 della L. 114/2014, *concetto ribadito dalla Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Piemonte con delibera n. 197/2014/SRCPIE/PAR. Richiami ad altre sentenze, decisioni, deliberazioni ecc, relative invece all'art. 93 ex D.Lgs 163/2006 non possono ritenersi attinenti al caso in essere il quale contempla l'ex art. 92 che è cosa ben diversa.*

*Tale ulteriore questione appena rappresentata qualora ce ne fosse ancora bisogno, evidenzia l'assoluto contrasto della nomina sia del RUP individuato nel Segretario Comunale e sia del proprio supporto rispetto alle previsioni del codice dei contratti oltre l'assoluta incompetenza manifestata.*

*La cittadinanza gamberalese risulterebbe gravata oltre che dai costi relativi alla eventuale rimozione del vecchio, sollevando in maniera del tutto poco chiara da tale incombenza l'ex*

cessionario, e sia per corrispondere eventualmente somme non dovute individuate nel quadro economico quale incentivo ai sensi **art. 92** ex D.Lgs 163/2006.

**C) Vizi attinenti gli aspetti amministrativi e procedurali della V.I.A.**

Si ribadisce che il progetto definitivo non prevedeva e rappresentava graficamente in alcun elaborato la presenza di un gruppo elettrogeno da installarsi all'esterno al fine di consentire l'azionamento del nuovo impianto, per cui ribadisco quanto riportato alla lett. a) da pag. 4 a pag. 7 delle osservazioni del 13.02.2017.

Ribadisco inoltre che l'unica traccia del gruppo elettronico si ha nelle ultime righe a pag. 11 della Relazione Generale di cui all. n° 1 del progetto definitivo: *"Da parte del Comune, inoltre, è previsto l'acquisto e l'installazione di un gruppo elettrogeno di potenza adeguata tale da consentire il funzionamento dell'impianto e delle opere accessorie; l'energia erogata dal gruppo servirà anche per l'illuminazione e la gestione dei fabbricati accessori e per l'illuminazione dell'area di partenza dell'impianto; anche quest'ultima è esclusa dal presente progetto".*

Comunque, a tal riguardo l'arcano può essere facilmente e rapidamente risolto e chiarito; basta che il Comitato V.I.A. provveda all'audizione di quanti all'epoca rilasciarono autorizzazioni/pareri/nulla osta a riguardo del progetto definitivo con esplicita richiesta se nell'analisi della proposta progettuale fosse stato rappresentato e dunque elemento di valutazione l'installazione del gruppo elettrogeno all'aperto. Tale circostanza si potrebbe allo stesso modo chiarire inviando una semplice richiesta scritta presso gli stessi Enti/Organi.

Tale aspetto a parere dello scrivente riveste carattere di fondamentale importanza anche e soprattutto per quanto rappresentato al punto 1) delle osservazioni del 13.02.2017 in particolare a pagg. 3 e 4, poiché le autorizzazioni pregresse allegate all'attuale procedura di V.I.A. non furono rese sulla scorta di quanto previsto nel progetto esecutivo in corso di esame per cui ad esso non riferibili ed non attinenti tanto più che il progetto esecutivo prevede lavorazioni difformi e differenti rispetto a quelle previste nel progetto definitivo ed alle prescrizioni tra cui appunto l'installazione del gruppo elettrogeno privo tra l'altro delle indicazioni progettuali in merito al rispetto delle distanze stradali e dal fabbricato oltre che di idoneo sistema/opera per il contenimento di eventuali fluidi che dovessero fuoriuscire dal gruppo stesso, l'installazione di pannelli fonoassorbenti, demolizioni parziali, un'area a parcheggio, ecc, ecc.

Singolare inoltra quanto rappresentato dal RUP a pag 5 delle controdeduzioni.

*E' chiaro a tutti meno che al RUP, che la maschera dello SRA riporti l'impostazione predefinita di "progetto definitivo" e non "progetto esecutivo" poiché la norma vuole che a V.I.A. sia sottoposto il progetto definitivo, tanto più che nel caso in essere proprio il progetto definitivo e non l'attuale progetto esecutivo doveva essere sottoposto a preventiva V.I.A. poiché lo stesso RUP nel definire la procedura di gara all'epoca fece ricorso all'art. 53 c.2 lett. b) ex DLgs 163/2006 che in base al combinato disposto con l'art. 24 c.3 DPR 207/2010 prevedeva l'acquisizione preventiva e sulla scorta del progetto definitivo della positiva autorizzazione di V.I.A..*

Sempre stando a quanto riportato a pag. 5 delle controdeduzioni, di cui allego stralcio:

Laddove è agevolmente riscontrabile che, indipendentemente dalla obbligata formale denominazione assegnata dal software in uso sul portale regionale, il Comune di Gamberale ha **doverosamente** pubblicato, per completezza informativa ed ossequio al principio di trasparenza, **oltre al progetto definitivo** (ben comprendente, contrariamente a quanto insinuato dall'ing. Dante BUCCI, tutti documenti e gli elaborati prescritti dall'art.24 DPR 207/10), sul quale si erano già positivamente espressi tutti gli enti, **anche quello esecutivo** che, nelle more, per effetto dell'aggiudicazione della gara di appalto integrato, era stato elaborato dalla LEITNER S.p.A. (ben comprendente, del pari, contrariamente a quanto insinuato dall'ing. Dante BUCCI, i documenti e gli elaborati prescritti dall'art.33 DPR 207/10).

tra i documenti di cui all'attuale procedura V.I.A. visionabili presso lo SRA, sfugge allo scrivente la *completezza informativa ed ossequio al principio di trasparenza* di cui parla il RUP, poiché presso lo SRA non risulta affatto dove, come e quando sia stato pubblicato il *progetto definitivo*, a meno che si

voglia tornare sulla fantasiosa rappresentazione nelle testatine di progetto della Leitner relativa alla dicitura definitivo/esecutivo, fase progettuale non prevista in alcun articolo né dell'ex né dell'attuale codice e né tantomeno dal regolamento.

Allo stesso modo lo stesso RUP, ritiene che contrariamente a quanto io avrei insinuato, il progetto definitivo risultava invece corredato di tutti i documenti e gli elaborati prescritti dall'art. 24 DPR 207/2010.

E' chiaro che il RUP, non ha completa contezza di cosa scrive, tanto è vero che lo scrivente non ha affatto insinuato, poiché lo scrivente ravvisa ed accerta, rappresentando fatti, richiamando norme e non ha bisogno di insinuare alcunché.

Ritornando ai fatti, il RUP asserisce che gli elaborati del progetto definitivo pubblicato non si sa dove, non si sa quando, fossero rispettosi dell'art. 24 DPR 207/2010.

Ebbene al RUP sfugge che:

- poiché Egli e non altri né tantomeno lo scrivente, pose a gara il progetto definitivo ai sensi dell'art. 53 c.2 lett. b) doveva ben sapere comprese il suo supporto, Arch. Fagnilli, compreso i componenti della commissione giudicatrice, che bisognava acquisire preventivamente il parere positivo di V.I.A. che a quanto risulta allo scrivente, senza alcuna insinuazione, non risulta ad oggi ancora acquisito;
- per procedere all'attuale procedura V.I.A. Egli stesso ha dovuto affidare nuovi incarichi alla società di ingegneria ed al geologo per la redazione dello S.I.A. e della Sintesi NT oltre ad aver affidato uno studio di impatto acustico ad un ulteriore ingegnere oltre alla presenza di uno studio attinente l'utilizzo di terre e rocce da scavo redatto da un altro geologo incaricato non è chiaro da chi per cui appare del tutto evidente, tranne che al RUP, che poiché l'autorizzazione di V.I.A. andava acquisita sul progetto definitivo che Egli pose a gara, appare logico e trasparente che gli elaborati progettuali oggi a corredo del progetto esecutivo, quali lo S.I.A., la sintesi NT, lo Studio di Impatto Acustico e la relazione sull'utilizzo delle rocce e terre da scavo dovevano far parte degli elaborati progettuali del progetto definitivo, la cui assenza però rispetto a tale livello progettuale non dà adito ad alcuna insinuazione ma rappresenta una carenza rispetto proprio a quanto previsto dall'art. 24 DPR 207/2010.
- il progetto esecutivo rappresenta un *maior* rispetto a quello definitivo, il problema è che le autorizzazioni pregresse non si riferiscono e non sono relative al progetto *maior*, visto che il RUP ha tanto a cuore il latino rispetto allo scrivente umile diplomato geometra o poi laureatosi in ingegneria civile sez. edile indirizzo strutture presso l'università di Aquila. Inoltre, il tanto declamato progetto *maior*, prevede opere non contemplate nel progetto *minor* (definitivo) fortemente impattanti con l'ambiente, il paesaggio ed il territorio e non oggetto di alcuna valutazione da parte degli Enti/Organi preposti alla tutela oltre al fatto che il progetto *maior* prevede opere difformi dal nulla osta del Parco il n. 8099/2015 a riguardo delle demolizioni delle opere fondali in c.a. attualmente presenti.

**D) Interventi previsti nel progetto esecutivo sottoposto a V.I.A. impattanti con l'ambiente e difformi rispetto al parere del Parco il n. 8099/2015.**

Per quanto rappresentato a pag. 6 delle controdeduzioni, il RUP ritiene al 12esimo rigo che nel progetto definitivo fosse ben contemplato la posa del gruppo elettrogeno all'esterno. A riguardo si rimanda a quanto riportato al punto C) della presente in riferimento a riscontri oggettivi che possono essere resi dal Parco, dalla Soprintendenza, dal Dipartimento Regionale competente per il Vincolo Idrogeologico, a riguardo se gli elaborati del progetto definitivo a loro sottoposti ed oggetto di analisi e valutazioni ben contemplassero l'individuazione e posizionamento di un gruppo elettrogeno all'esterno.

QUA ORA ARRIVIAMO ALL'APOTEOSI PER NON DIRE ALTRO DA PARTE DEL RUP.

Di proposito riporto di seguito quanto previsto dal RUP a fine pag. 6 delle proprie controdeduzioni.

La circostanza che ne sia anche previsto, previa debita perizia di variante, per un ulteriore miglioramento mitigativo, il futuro posizionamento all'interno di una struttura esistente (dove trovasi, peraltro, collocato il gruppo elettrogeno che alimentava l'impianto da rinnovare), con realizzazione di un'adeguata insonorizzazione, **non implica affatto**, come malignamente congetturato dall'ing. Dante BUCCI, che la collocazione all'aperto risulterebbe negativamente impattante per l'ambiente.

*Il RUP che a quanto pare se avesse potuto avrebbe variato anche il software dello SRA, modificando l'impostazione di default di "progetto definitivo" in "progetto esecutivo", poiché quello risulta trasmesso dall'Ente allo SRA, arriva già in questa fase a **PREVEDERE UNA PERIZIA DI VARIANTE**, quando:*

- *ad oggi non è noto l'esito dell'attuale procedimento di V.I.A.;*
- *a riguardo del fascicolo n. 2952/2015, il che a fronte di 580 oramai trascorsi lascia privo di significato anche il termine di anticorruzione;*

Il fatto che il RUP prevede sin da ora la redazione di perizia di variante, la dice lunga sull'attendibilità della progettazione esecutiva senza tra l'altro tener conto che la perizia deve essere motivata ai sensi di quanto disposto dal codice e relativo regolamento ed del disciplinare di concessione.

A ciò va ad aggiungersi che l'Ente e la Leitner già hanno stipulato e registrato contratto d'appalto il che sin da ora impedisce modifiche e varianti poiché altrimenti si andrebbero a variare le condizioni di gara.

Sinceramente, se il RUP si da ora prevede la redazione di una perizia di variante, dunque quasi a rappresentare un esito positivo a riguardo della procedura V.I.A. ed il fatto che la terza Commissione Consiliare subito dopo che sono state rese note le osservazioni abbia proposto casualmente il ritiro e/o sospensione della DGR 877/2016, delibera di recepimento Decreto Ministero Ambiente dell'ottobre 2007 "Criteri Minimi" ed alla base proprio di alcune osservazioni, *il che già di per sé rende il tutto un po' anomalo ed aggiungo anche un po' inquietante.*

Inoltre, il fatto che la ipotetica perizia debba prevedere in futuro l'alloggiamento del gruppo elettrogeno all'interno di uno degli edifici esistenti, rende la faccenda ancora più nebulosa.

Mi chiedo del perché tale soluzione non sia stata adottata in precedenza, nel rispetto sempre della normativa di prevenzioni incendi, visto e considerato che il RUP nelle proprie controdeduzione evidenzia che il vecchio gruppo che azionava il vecchio impianto ancora si trova alloggiato all'interno di uno degli edifici esistenti.

Singolare il fatto inoltre che il RUP ritenga che l'attuale collocazione all'aperto del gruppo elettrogeno non risulterebbe negativamente impattante per l'ambiente, poiché l'ubicazione esterna oltre che a corrispondere alle condizioni di funzionamento del passato vedrebbe rispettati tutti i limiti di emissione.

Infatti, per quanto risulta allo scrivente e anche per quanto rappresentato dallo stesso RUP, il vecchio gruppo elettrogeno non risulta posizionato all'esterno ma bensì all'interno di uno degli edifici esistenti. Inoltre non è affatto vero che i limiti emissivi risultano rispettati, per quanto riguarda l'impatto acustico stando allo studio allegato i limiti risultano superati almeno al punto P12, invece per quanto riguarda le emissioni in atmosfera la scheda tecnica del gruppo, allegata allo studio acustico, non specifica alcunché a riguardo delle emissioni di gas.

Per quanto attiene la SCIA relativa sempre al gruppo elettrogeno, il RUP dimentica che poiché l'opera ricade in area naturale protetta ed essendo la procedura V.I.A., la sede naturale e principale della tutela ambientale, considerato che **i principi di tutela dell'ambiente ed innanzitutto il principio di precauzione**, richiedono che l'azione pubblica di tutela sia svolta anche nelle *forme* all'interno di un corretto iter amministrativo, il che a parere dello scrivente avrebbe dovuto condurre alla presentazione di una SCIA preventiva da inoltrarsi presso il Comando competente dei VV.F. al fine proprio di poterne recepire eventuali osservazioni e/o prescrizioni. Dimenticavo che tale problema non si pone poiché il RUP già prevede la redazione di una perizia di variante, il che mi porta a ribadire del perché nel frattempo l'Ente o la Leitner non abbiano integrato il progetto a riguardo già in sede di V.I.A.

Ricordo inoltre che l'attuale progetto esecutivo sottoposto a V.I.A., non prevede, non specifica, non chiarisce dell'esistenza o meno di opere atte ad evitare la dispersione di eventuali liquidi che possano fuoriuscire dal gruppo stesso. Nonostante ciò il RUP ritiene che l'alloggiamento esterno del gruppo stesso non avrebbe un impatto negativo sull'ambiente.

*Ulteriore questione di particolare rilevanza che ritengo opportuno evidenziare è quanto riportato dal RUP sempre a pag. 6 delle controdeduzioni e che di seguito si ripropone:*

Gli Enti che hanno proceduto al rilascio dei positivi pareri di competenza sono stati **puntualmente ed esaurientemente informati** dei minimi interventi successivamente previsti nel progetto esecutivo.

Dunque a detta del RUP, quanti avevano rilasciato autorizzazioni/pareri/nulla osta sul progetto definitivo **sono stati puntualmente ed esaurientemente informati** di quanto poi invece previsto nel progetto esecutivo.

Per cui, sia il Parco Nazionale della Majella, sia la Soprintendenza e sia il dipartimento Regionale preposto al Vincolo Idrogeologico sono stati edotti sull'installazione di un gruppo elettrogeno all'aperto, sulla posa dei pannelli fonoassorbenti e del fatto che le opere fondali esistenti vengano demolite parzialmente come della variazione da opere fondali indirette previste nel progetto definitivo ad opere fondali dirette previste nel progetto esecutivo.

Per cui stando a ciò che asserisce il RUP tutti, nessuno escluso ha ritenuto di dover rivedere i propri pareri.

*Al Ministero dell'Ambiente si evidenzia dunque che nonostante il Parco si stato messo a conoscenza aell'Ente a riguardo delle opere previste nel progetto esecutivo non ritiene ancora ad oggi di dover dare contezza nel merito del proprio nulla osta il n. 8099/2015 nonostante varie note ministeriali, comportamento ritenuto omissivo da parte di chi scrive (Corte Cassazione Sez. VI sentenza 42610/2015) e contestualmente a quanto pare il Parco stesso ritiene autorizzabili le opere previste nel progetto esecutivo senza tener conto che la Regione stessa tramite il dipartimento competente ha chiarito che l'intervento debba individuarsi come un nuovo impianto.*

*Allo stesso modo si rappresenta al Ministero della Cultura che la Soprintendenza anch'essa portata a conoscenza dell'istallazione del gruppo elettrogeno all'esterno e della posa di panelli fonoassorbenti a circondare il gruppo abbia ritenuto non impattanti tali opere al punto di non dover rivedere il proprio parere.*

## **E) Area parcheggio**

Da quanto si apprende a pag. 7 delle controdeduzioni del RUP, non è prevista alcuna area a parcheggio, area che lo scrivente aveva desunto dagli elaborati allegati all'attuale procedura V.I.A. (figura n. 15 di cui a pag. 26 dello S.I.A) e che a quanto pare sia stata *solo immaginata* quale possibile soluzione futura.

Dunque, accertato che l'area parcheggio è stata solo immaginata e dunque non costituisce opera progettuale soggetta ad autorizzazione, il RUP riporta che per innanzi i veicoli andranno parcheggiati lungo i margini della strada provinciale:

Nello studio di impatto acustico esso è stato meramente immaginato come possibile soluzione futura dell'afflusso di veicoli (che, come per l'innanzi, in mancanza di un'apposita area, verrebbero parcheggiati lungo i margini della strada provinciale).

Fermo restando che detto parcheggio, al momento, non configura affatto un elemento progettuale dell'intervento da autorizzare.

*Sinceramente un'altra ipotesi/soluzione bizzarra da parte del RUP, poiché il codice della strada vieta espressamente la sosta all'interno della carreggiata stradale e lungo la banchina stradale. Inoltre, la stessa strada è alquanto tortuosa ed il C.d.S. vieta la sosta in curva.*

*Inoltre la bizzarra soluzione escogitata e proposta dal RUP, non eliminerebbe affatto la problematica ambientale poiché la stessa strada demarca il limite del SIC situato sul lato valle, per intenderci dove risultava rappresentato il parcheggio. Dunque il parcheggio su tale lato comunque vedrebbe la sosta di autoveicoli all'interno del SIC senza contare che l'assenza di opere idonee a consentire il parcheggio*

*(impermeabilizzazione, pavimentazione) farebbe sì che eventuali perdite di oli, combustibile delle autovetture costituirebbe sempre una fonte di inquinamento ed alterazione ambientale di un'area naturale protetta oltre che per la stabilità della banchina stessa.*

*Visto che stiamo trattando l'argomento onde escludere altre bizzarrie si anticipa che la sosta sul lato opposto sarebbe di per sé impedita dalla conformazione del terreno (scarpata naturale) che non consentirebbe di non ingombrare la stessa carreggiata stradale.*

Appare evidente che a fronte di un investimento di 536.000 Euro, l'intervento così come proposto, in assenza anche di idonea ed indispensabile infrastruttura quale è l'area di sosta rende di per sé quasi del tutto impossibile l'accesso allo stesso impianto rendendone precluso l'utilizzo.

#### **F) Movimentazione di terra e roccia**

Sempre a pag. 7 delle controdeduzioni del RUP si evidenzia che il materiale destinato a discarica risulta pari a circa 46 mc., dimenticando però di riportare che l'effettiva movimentazione del materiale ammonta a circa 764 mc. *una quantità alquanto rilevante*, stando a quanto previsto non dallo scrivente ma a pag. 4 del Piano di Utilizzo terre e rocce da scavo il che ribadisco ai sensi dell'art. 12 c.2 delle Norme Attuative del Parco a cui aggiungere che l'opera va intesa come un nuovo impianto avrebbe fatto sì che da parte del Parco stesso l'approvazione del progetto avvenisse nell'ambito di un P.U.R. e non con il semplice nulla osta n. 8099/2015.

Inoltre, il RUP nelle proprie controdeduzioni evidenzia con il proprio scritto il mancato rispetto della prescrizione del Parco a riguardo della demolizione totale delle opere fondali in c.a. attualmente esistenti. Infatti si continua a ribadire che la demolizione dei plinti esistenti sarà effettuata solo fino alla quota di -0,50 mt. dall'attuale piano campagna disattendendo dunque le prescrizioni del Parco stesso, ritenendo tale lavorazione ragionevole e condivisibile ma specificando sulla base di quale normativa a riguardo.

*Sempre a pag. 7 delle controdeduzioni il RUP specifica che la quantificazione della demolizione totale dei plinti potrà avvenire solo in fase di esecuzione delle opere. Altra bizzarria del RUP. Ma allora in base a quali dati si sono quantificati i 46 mc. da destinare a discarica autorizzata? Saranno effettivamente 46 o 40 o 20 o 100 o 200?*

*Si ricorda che la progettazione esecutiva dovrebbe individuare compiutamente ogni lavorazione e nel caso in essere, non sarebbe stata difficile poiché bastava effettuare limitate opere di scavo in corrispondenza delle fondazioni esistenti proprio per accertarne la consistenza e volumetria.*

Altro aspetto che si vuol evidenziare è quanto riportato sempre a pag. 7 in riferimento al fatto che l'Amministrazione e la Direzione Lavori vigileranno sul pieno rispetto della prescrizione del Parco a riguardo della totale demolizione delle opere fondali esistenti.

*Ebbene si evidenzia che l'Amministrazione Comunale già è recidiva a riguardo non avendo rilevato tale criticità né durante le procedure di gara, né all'atto della sottoscrizione del contratto con la Leitner e né all'atto di recepimento del progetto esecutivo e successivo inoltre per la procedura V.I.A..*

*Inoltre, quando asserito dallo stesso RUP costituisce prova che la Leitner all'atto della presentazione della propria offerta a riguardo della gara d'appalto non si era attenuta al rispetto della prescrizione del Parco oltre al fatto che la stessa Leitner risulta aggiudicataria solo ed esclusivamente a fronte di un maggior ribasso economico eventualmente formulato anche appunto a fronte di minori scavi, demolizioni e smaltimenti, prefigurando dunque una ipotesi di turbativa della gara stessa.*

*Di tale circostanza appare del tutto evidente che la stessa commissione giudicatrice di cui il RUP ne era presidente, non si era accorta.*

*Resta il fatto che, a fronte di un contratto già sottoscritto e registrato tra l'Ente e la Leitner ogni variazione delle opere costituisce indebita variazione della gara e dell'offerta con intrinseca ed eventuale turbativa d'asta.*

*Oggi stiamo trattando del mancato rispetto della prescrizione del Parco, sia in fase di gara che di predisposizione dell'attuale progetto esecutivo sottoposto a V.I.A., solo ed esclusivamente perché tale*

*fatto è stato evidenziato dallo scrivente nelle proprie osservazioni del 13.02.2017, altrimenti nulla sarebbe emerso a riguardo con la buona pace anche del Parco.*

*Come per il gruppo elettrogeno rispetto al quale il RUP già da ora prevede una perizia di variante al fine di poterlo riallocare in altro posto.*

*Di certo fatti e criticità evidenziati dallo scrivente vanno confutati con fatti concreti e non posticipando lavori e varianti ad un domani, per cui si invita il comitato V.I.A. a valutare l'intervento così come proposto e non così come invece lo si vorrebbe realizzare lo stesso RUP in variante un domani.*

*Alla luce dei fatti non vedo però come l'intervento possa acquisire autorizzazione positiva di V.I.A. così come proposto.*

#### **G) Fabbricati esistenti**

Non è affatto chiaro neanche dalle controdeduzioni del RUP del come tali fabbricati possano essere utilizzati, se essi siano aperti al pubblico e se in tale evenienza sono muniti di apposito certificato di agibilità ed autorizzazione allo scarico, poiché non sono rinvenibili opere di convogliamento e depurative delle acque reflue come non è rinvenibile un eventuale allaccio alla rete idrica.

#### **H) Inquinamento acustico ed atmosferico**

A riguardo dell'inquinamento atmosferico, stando alle controdeduzioni del RUP, va preso per buono il ritenere un impatto basso, benché torno a dire la scheda tecnica del gruppo elettrogeno non prevedesse alcunché a riguardo delle emissioni gas di scarico. Oltre un mese non è bastato per reperire una scheda tecnica rappresentativa delle emissioni di gas del gruppo elettrogeno che si vuole installare.

Per quanto concerne l'impatto acustico, lo scrivente continua nel ritenere che benché l'area risulti individuata quale G3 dal PRG, essa ricade all'interno di area natura protetta poiché all'interno *del Parco Nazionale della Majella ed in ZPS (IT7140129) "Important Birds Areas", soggetta a vincolo idrogeologico e forestale, a vincolo paesaggistico ai sensi sia della L. 1497/1939 e del D.Lgs 42/2004, confinante lo l'adiacente SIC Monti Pizzi – Monte Secine (IT7140043) e per tali caratteristiche e peculiarità dovrebbe essere classificata anch'essa di Classe I e non di Classe III.*

*Allo stesso modo, poiché l'Ente non è provvisto di un PCCA, poiché trattasi area naturale protetta lo scrivente ritiene inesatto il far confinare la Classe I con la Classe III il che a maggior ragione avrebbe dovuto portare ad un'unica classificazione in Classe I. Appare del tutto illogico avere una Classe III con limite di emissione a 55 db(A) in area naturale protetta limitatamente alla zona G3 del PRG ed immediatamente ai margini una classe I con limite a 45 db(A).*

*A riguardo del superamento del limite al punto P12, appare evidente che se il riferimento è nei confronti di una classificazione in classe III con limite a 55 db(A) i limiti sono rispettati proprio perché si intende l'area in Classe III.*

*Per cui le controdeduzioni dello stesso Ing. Odorisio non sono affatto esaustive, tanto è vero che nella tabella dove egli ipotizza uno scenario futuro (pag. 36 e 37 dello studio di impatto acustico) egli stesso ipotizza un superamento del limite al punto P12 poiché inteso in classe I con limite a 45 db e non in classe III con limite a 55 db(A).*

*Se oggi l'Ente insieme al tecnico incaricato non ritiene di dover caratterizzare l'intera zona in Classe I e la ritiene di Classe III, quale potrebbe essere la motivazione futura affinché un domani qualora l'Ente si volesse dotare in un PCCA l'area andrebbe classificata in classe I. Se non lo si fa oggi e non si scorgono le motivazioni per la salvaguardia di un'area protetta perché lo si dovrebbe fare un domani.*

*Appare evidente allo scrivente che oggi bisogna fare in modo ed in tutti i modi che l'intervento venga approvato in fase di V.I.A. poi un domani si vedrà così come per la perizia di variante al fine di alloggiare il gruppo all'interno di un edificio, ma in tal caso a cosa serve ad oggi l'attuale studio di impatto acustico basato anche su una fonte di rumore derivante da un parcheggio immaginario.*

*Tengo a precisare che lo scrivente in data 13.02.2017 ha rimesso delle OSSERVAZIONI e non una consulenza alle parti.*

Infine per quanto concerne il punto D) a pag. 10 delle osservazioni del RUP, non lo scrivente ma lo stesso Ing. Odorisio rilevava a pag. 28 della propria relazione acustica che sulla scorta del progetto esecutivo redatto dalla Leitner non si potevano individuare con precisione le componenti dell'impianto.

Ora l'ing. Odorisio torna sui propri passi ritenendo quando da egli rilevato una imprecisione formale e non sostanziale.

Invece lo scrivente ritiene che non vi sia stata alcuna imprecisione, poiché il progetto esecutivo così come redatto rende di difficile individuazione tanti aspetti e caratteristiche compreso il fatto dell'individuare un gruppo elettrogeno privo tra l'altro di indicazioni a riguardo delle emissioni del gas di scarico in atmosfera e se vi è o meno l'esistenza di un sistema di raccolta dei liquidi dispersi ecc. ecc..

#### **I) Criticità autorizzazioni/pareri nulla osta acquisiti**

Confermando lo scrivente quanto rappresentato nelle proprie osservazioni del 13.02.2017, il RUP ritiene che il progetto definitivo *descriveva la fin troppo ovvia necessità di dover installare un gruppo elettrogeno, circostanza però non riportata e non rappresentata affatto in alcun elaborato di progetto definitivo, tranne tre righe nella relazione generale, per cui ribadisco non oggetto di alcun tipo di valutazione da parte di quanti chiamati all'epoca ad esprimersi nel merito del progetto definitivo.*

Per quanto attiene la controdeduzione a riguardo dell'autorizzazione paesaggistica, si palesa in tutta evidenza che la questione è una materia avulsa dalle conoscenze del RUP.

Il DLgs 42/2004, prevede in capo alla Regione il rilascio dell'autorizzazione, Regione che può delegare gli Enti locali.

Nel caso in essere poiché l'Ente non assicura la differenziazione tra il settore urbanistico e quello ambientale poiché il Dott. Acconcia risulta e risultava responsabile dell'ufficio tecnico con annessa la parte urbanistica così come anche per il supporto al RUP Arch. Fagnilli, innanzitutto non è chiaro come l'Ente possa godere di delega da parte della Regione stessa.

*A riguardo si invitano gli uffici competenti proprio della Regione a verificare se l'Ente aveva ed ha i requisiti per essere delegato.*

Allo stesso modo l'interpretazione della norma da parte del RUP, di cui all'art. 146 del DLgs 42/2004, appare totalmente errata.

Ribadisco l'Ente qualora destinatario di delega deve disporre **di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonché di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia**, ciò che appare evidente l'Ente non può garantire.

Per cui, l'autorizzazione paesaggistica andava richiesta semplicemente alla Regione Abruzzo o alternativamente nei casi previsti dalle norme alla stessa Soprintendenza, senza che ciò avesse comportato alcun aggravio per l'Ente, ma di certo non poteva essere rilasciata dal Segretario Comunale Dott. Acconcia. *Altrimenti così facendo verrebbe meno il senso stesso della norma vale a dire l'assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche e la differenziazione tra attività di tutela del paesaggio e funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia.*

A tal riguardo si comunica che, il Servizio competente del Ministero della Cultura in indirizzo con nota del 17.03.2017 prot. DG/ABAP/34.34.01/8356/2017 ha ritenuto di invitare la Soprintendenza a fornire chiarimenti direttamente allo scrivente tenendo informata la direzione generale del Ministero stesso.

Per quanto riguarda l'autorizzazione VINCA, così come lo studio di valutazione di incidenza entrambe non tenevano conto dell'incidenza di un gruppo elettrogeno non rappresentato nel progetto definitivo, così come non risulta alcuna evidenza pubblica data all'epoca a riguardo della VINCA stessa, oltre al fatto che da quanto risulta allo scrivente la Commissione Europea ha richiamato l'Italia anche per quanto attiene proprio la Valutazione di Incidenza, materia che dovrebbe essere oggetto di

specialisti quando in molti casi viene trattata da Enti locali proprio dal Segretario Comunale come del caso in essere riducendo anche l'intervento dell'Ente Parco limitato al solo "sentito".

In riferimento all'autorizzazione del Vincolo Idrogeologico, si evidenzia che la modifica del sistema fondale prevista nel progetto esecutivo già di per sé costituisce variante al progetto definitivo oggetto appunto di autorizzazione, per cui si ribadisce la necessità di un nuovo parere.

Anche perché, l'attuale progetto esecutivo come più volte detto, prevede la demolizione totale delle fondazioni di un solo portale limitando a demolizioni parziali il resto. Per cui lungo l'asse della sciovia resteranno parte dei plinti esistenti oltre quelli nuovi che si dovrebbero realizzare (stazione di monte e di valle e dei nuovi sostegni), il che di per sé costituirebbe una serie di opere in c.a allineate lungo un'unica direttrice il che potrebbe comportare una alterazione/modifica proprio ai fini idrogeologici dell'area.

Naturalmente a parere dello scrivente a nulla valgono i buoni propositi del RUP a riguardo della vigilanza affinché le vecchie fondazioni vengano demolite totalmente, poiché il progetto sottoposto a V.I.A. prevede demolizioni parziali per cui tale progetto deve essere oggetto di valutazione e non gli intendimenti futuri del RUP.

*Il RUP inoltre, ritiene superflua l'osservazione dello scrivente a riguardo dell'acquisizione autorizzazione sismica ai sensi della LR 28/2011 attualmente vigente, quando lo scrivente continua a ritenere che anche al fine dell'attuale procedura V.I.A. è indispensabile la presenza di tale autorizzazione con interessamento dunque del Genio Civile Regionale.*

#### **J) Perizia giurata**

Il RUP nelle proprie controdeduzioni, nella vana arrampicata sugli specchi, rileva che l'onere della perizia dovrebbe gravare solo ed esclusivamente sull'affidatario dello studio di V.I.A. vale a dire il Geol. Domenico Pellicciotta.

Anche tale circostanza purtroppo per il RUP è smentita dalla documentazione che egli stesso ha redatto, infatti con determina n. 111 del 02.11.2016 si affidava lo *studio di impatto ambientale e lo studio non tecnico alla società C&S ed al Geol. Pellicciotta*, di conseguenza i redattori di tali studi vanno individuati nella C&S e nel Geol. Pellicciotta i quali entrambi doveva redigere perizia giurata e non solo il Geol. Pellicciotta. Di seguito si riporta stralcio della determina su richiamata:

#### **DETERMINA**

**che le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente determinazione;**  
**di affidare l'incarico per la predisposizione della documentazione tecnica e dell'espletamento del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (ai sensi dell'art. 6 comma 6 lett.b e comma 8 del D.Lgs. 152/2006), consistenti nell'inserimento nel portale Regionale Ambientale di tutti gli elaborati progettuali, dello Studio di Impatto Ambientale dello Studio non Tecnico e di quant'altro occorra per l'utile conclusione del**

subprocedimento e di quant'altro occorresse al fine dell'utile conclusione del procedimento relativo alla "Ristrutturazione e Ammodernamento di Impianto Scioviario Esistente nel Centro Turistico – Oasi del cervo – a Gamberale" in località "La Forcella", ai patti e condizioni contenute nella convenzione di incarico professionale, ai professionisti di seguito elencati:

- Società C.&S. Di Giuseppe Ingegneri Associati con sede in Palombaro (CH) Via Cavour n. 45 - P.IVA 02181010691;

- Dott. Geol. Domenico Pellicciotta di Perano Via Quadroni n. 117;

~~di affidare all'Ing. Flavio Odorisio iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Chieti al n. 1848 con studio Tecnico in Via Occidentale n. 150/b - Guardiagrele (CH) la Verifica Acustica al fine dell'ottenimento dell'autorizzazione della VIA;~~

#### **K) DGR 582/P del 22.09.2016**

Si rimanda alle note rimesse al dipartimento regionale DPE004 che si allegano alla presente come All. 2 e 3.

Inoltre, poiché il RUP ha ritenuto di dover riportare nelle proprie controdeduzioni anche gli allegati dall'uno al cinque, a riguardo si coglie l'occasione anche se al di fuori dell'attuale contesto della V.I.A. per fare la dovuta chiarezza su alcuni punti.

Dal dicembre 2008 fino alle dimissioni dello scrivente del gennaio 2015, l'Ente non ha mai provveduto nel mettere a disposizione l'indispensabile Relazione Geologica, la quale ricordo ai sensi del codice essere una attività non subappaltabile, non in capo al progettista per cui di esclusiva competenza di un geologo.

Dunque, in 6 anni l'Ente non ha mai provveduto ad affidare alcun incarico ad un geologo al fine della redazione della Relazione Geologica, di conseguenza lo scrivente non poteva andare oltre nel proprio incarico non potendosi inventare una Relazione Geologica.

Oltre a ciò, lo scrivente non condividendo le indicazioni dell'Ente in merito alla scelte di alcune opere da inserire o non inserire nelle successive fasi progettuali e visto che non mi si forniva l'indispensabile relazione geologica, ho ritenuto che non vi fossero più le condizioni tali per proseguire oltre ed ho preferito dimettermi dall'incarico.

Di certo le dimissioni che risalgono al gennaio 2015 (oltre 2 anni fa) non possono aver creato all'Ente alcun disagio o inconveniente tanto è vero che l'Ente ha provveduto al nuovo affidamento e solo in questo caso anche per la redazione della relazione geologica nel maggio 2015 (determina n. 45 del 05.05.2015 attualmente oggetto del fascicolo istruttorio n. 2952/2015 da parte dell'ANAC) dunque circa ben 3 mesi e mezzo dopo le dimissioni dello scrivente, un lasso temporale che palesa il fatto che l'Ente non avesse tanta fretta ed urgenza.

Inoltre, approfitto per rappresentare la circostanza che lo scrivente non è affatto un acerrimo oppositore dell'Ente, anche se nel frattempo alcune considerazioni e punti di vista possono essere variati, di certo però non si può restare inermi a fronte di procedure ed atti palesemente illegittimi posti in essere in palese contrasto con leggi, norme e regolamenti vigenti ed in alcuni casi non rappresentativi del vero, tanto più quando il fine lo si vuol perseguire ad ogni costo e mediante l'utilizzo di risorse economiche pubbliche.

Di certo il quadro che via via si è creato, dipende anche dall'attività posta in essere dallo scrivente.

A fronte della mia segnalazione del dicembre 2015, inoltrata anche presso innumerevoli uffici regionali, ritengo che solo il fattivo e specifico unico interessamento e riscontro posto in essere dal servizio competente del Ministero dell'Ambiente individuato in indirizzo ha fatto sì che per lo meno l'intervento sia attualmente sottoposto a V.I.A., procedura che ribadisco si ha sempre più la sensazione debba rappresentare la panacea a tutti i mali.

Sensazione avvalorata anche dal fatto che il Parco Nazionale della Majella non ha mai ritenuto di dover dare chiarimenti e delucidazioni a riguardo del proprio nulla osta il n. 8099/2015 così come richiesto con svariate note dallo stesso Ministero dell'Ambiente e dal fatto che la terza commissione consiliare della Regione Abruzzo coincidenza casuale subito dopo la pubblicazione presso lo SRA delle osservazioni ha proposto il ritiro o la sospensione della DGR 877/2016 circostanza quest'ultima guarda caso prontamente richiamata a pag. 5 delle controdeduzioni del Geol. Pellicciotta.

*Invece a quanto pare, nonostante quanto previsto agli artt. 3, 4, 7, 8, 9, 18 e 19 di cui al disciplinare allegato alla deliberazione, tutto sembrerebbe normale a riguardo della DGR 57/2016 (si veda punto B4 della presente) atto con il quale si conferiva definitivamente il finanziamento all'Ente a fronte di attestazioni non corrispondenti alla realtà dei fatti rese all'epoca dallo stesso RUP e dal progettista.*

Naturalmente stando al contenuto delle controdeduzioni a firma del RUP, si evince che esse non apportano nulla di concreto e sostanziale all'attuale procedura V.I.A., tranne rappresentare questo sì solo ed esclusivamente una palese acrimonia nei confronti dello scrivente.

Anzi no, il RUP ha precisato in forma descrittiva che:

- *già prevede una perizia di variante al fine di poter posizionare il gruppo elettrogeno all'interno di uno degli edifici esistenti molto probabilmente per eliminare le palsei problematiche ambientali, paesaggistiche, territoriali, urbanistiche relative alla distanza dalla sottostante strada provinciale ed ai fini della prevenzione incendio;*
- *il parcheggio rappresentato negli elaborati progettuali era stato solo immaginato e un domani per usufruire del nuovo impianto si potrà comodamente parcheggiare (sostare) ai margini della strada come se il paventato parcheggio immaginato non fosse proprio localizzato ai margini proprio di tale strada e come se non esistesse il codice della strada;*

- *innovando le attuali norme vigenti in materia ambientale e paesaggistica. Chiunque o meglio il Segretario Comunale all'interno di un Ente Pubblico o Pubblica Amministrazione può rilasciare tranquillamente l'autorizzazione VINCA e l'autorizzazione paesaggistica;*
- *l'intervento non necessita di autorizzazione sismica, nonostante ricada simicamente in Zona 1;*
- *a fronte di più tecnici incaricati da egli stesso, la perizia giurata è sufficiente che la rediga uno solo tecnico in nome e per conto anche degli altri senza però che a tale perizia risulti allegato alcun atto di delega;*
- *l'intervento debba individuarsi come ristrutturazione ed ammodernamento solo è perché il vecchio impianto è lì da circa 40 anni nonostante la vita tecnica fosse scaduta nel 2008 e non più utilizzato dall'inizio degli anni 2000 e nessuno mai si è premunito per farlo rimuovere, tantomeno il Parco benché ad oggi il vecchio impianto costituisca un detrattore ambientale, mentre oggi lo si vorrebbe rimuovere con spese a carico della collettività e non a carico dell'ex concessionario;*
- *l'intervento non andava sottoposto a V.I.A., ma che tale procedura risulta oggi in essere a quanto pare solo per gentile concessione dell'Ente stesso, rappresentando che la discriminante della portata oraria benché ridotta del 50% rientra nei limiti di cui al punto 7 lett. c) dell'allegato IV al DLgs 152/2006 dimenticandosi però di evidenziare che non risulta soddisfatto il requisito relativo alla lunghezza del nuovo impianto che si vuol realizzare;*
- *a differenza di ciò che prescrive il Parco è lecito procedere a demolizioni parziali delle vecchie opere fondali individuato una quota del tutto arbitraria in 50 cm al di sotto dell'attuale piano campagna;*
- *se proprio bisogna procedere alla demolizione totale delle vecchie fondazioni, ciò sarà fatto all'atto dell'esecuzione dei lavori naturalmente sotto la loro vigile sorveglianza dell'Amministrazione oltre quella del direttore dei lavori, quest'ultimo subentrato fattivamente nel contratto tra la Leitner e l'Ente;*
- *per il momento va bene individuare acusticamente l'area naturale protetta in Classe III così non si hanno problemi;*
- *l'inserimento di un gruppo elettrogeno all'aperto la cui scheda tecnica nulla rappresenta a riguardo delle emissioni gas di scarico, comunque non avrebbe un impatto negativo sull'ambiente;*
- *non fa nulla se lo stesso RUP ed il suo supporto hanno dato seguito ad un appalto sulla scorta di un progetto definitivo in assenza dell'indispensabile autorizzazione positiva di V.I.A.;*
- *non fa nulla se proprio in assenza autorizzazione positiva V.I.A. ed al fine della redazione della DGR 57/2016, lo stesso RUP ed il progettista attestavano alla Regione Abruzzo l'esistenza non veritiera di tutti i nulla osta ambientali anche al fine dell'appalto dei lavori;*
- *ecc., ecc....*

Visto e considerato che le controdeduzioni risultano del 27.03.2017 dunque oltre i 30 giorni dal termine pubblicazione, e rese tra l'altro dal Dott. Acconcia il quale stando a quanto si evince presso lo SRA non risulta essere né tecnico/progettista, né estensore e né responsabile dell'azienda proponente, si invita il Comitato VIA a tener nella dovuta considerazione l'attuale nota quale integrazione alle osservazioni del 13.02.2017 anche alla luce di nuove circostanze rappresentate, in particolar modo al punto A), B), B2), B3), B4), D), E) I), J) e K) e qualora necessario anche alla pubblicazione presso lo SRA.

Inoltre, preso atto del tenore con le quali sono state espresse le controdeduzioni, a questo punto si rappresenta che anche lo scrivente si riserva di interessare l'Autorità Giudiziaria e Contabile.

Ing. Dante Bucci



## Registro protocollo Regione Abruzzo

Archivio	Codice Registro	Tipo Documento	Progressivo Annuo	Data Protocollo	Trasmissione	Mittente/Destinatari	Annullato
PROTOCOLLO UNICO RA	RP001	Posta in arrivo	0085238/17	30/03/2017	PEC	<b>Mittente:</b> DANTE.BUCCI@INGPEC.EU	
<hr/>							
<b>Oggetto:</b>	INTEGRAZIONE OSSERVAZIONI PROCEDURA VIA IMPIANTO SCIOVIARIO A GAMBERALE						
<b>Impronta:</b>	9A8D5F3AB4E CDC8BA53BE21812B593C734884ABAA7DF40521A45D8216F16D74F						



*Autorità Nazionale Anticorruzione*

AREA VIGILANZA

*Ufficio Vigilanza Lavori*

Autorità Nazionale Anticorruzione

Prot. **Uscita del 29/09/2016**

Numero: **0142057**

Ufficio: **VIG - UVLA Ufficio Vigilanza Lavori**

All'ing. Dante Bucci  
[dante.bucci@ingpec.eu](mailto:dante.bucci@ingpec.eu)

Fascicolo n. 2952/2015 (da citare nelle comunicazioni)

**Oggetto:** Affidamento di incarico professionale di progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, contabilità, C.R.E. e sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di ristrutturazione e ammodernamento impianto scioviario esistente nel centro turistico Oasi del Cervo.

Con riferimento alla Sua nota, acquisita al protocollo ANAC n. 124249 del 24.8.2016, si comunica che il procedimento istruttorio è ancora in corso.

Sarà cura dello scrivente Ufficio comunicare la conclusione del procedimento ai soggetti interessati.

Il dirigente

ing. *Carlo Cresta*

dcr



Gamberale, 06.03.2017

Alla

**REGIONE ABRUZZO**  
**Servizio Regionale DPE004**  
PEC: [dpe004@pec.regione.abruzzo.it](mailto:dpe004@pec.regione.abruzzo.it)

e p.c. Al

**MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA  
DEL TERRITORIO E DEL MARE**  
**Direzione Generale del Territorio e del Mare**  
**Divisione II**  
PEC: [PNM-II@pec.minambiente.it](mailto:PNM-II@pec.minambiente.it)

Al

**MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA'  
CULTURALI E DEL TURISMO**  
**Direzione Generale del Paesaggio**  
**Tutela del Paesaggio - Servizio 5**  
PEC: [mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it)

Alla

**REGIONE ABRUZZO**  
**Servizio Regionale DPC002**  
PEC: [dpc002@pec.regione.abruzzo.it](mailto:dpc002@pec.regione.abruzzo.it)

Alla

**REGIONE ABRUZZO**  
**Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del  
Territorio e Politiche Ambientali**  
PEC: [nobbaa@pec.regione.abruzzo.it](mailto:nobbaa@pec.regione.abruzzo.it)

Alla

**COMITATO REGIONALE  
VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE  
REGIONE ABRUZZO**  
PEC: [dpc002@pec.regione.abruzzo.it](mailto:dpc002@pec.regione.abruzzo.it)

Al

**WWF ITALIA ABRUZZO**  
PEC: [luciano.ditizio@pec.odg.abruzzo.it](mailto:luciano.ditizio@pec.odg.abruzzo.it)

All'

**ASSOCIAZIONE SALVIAMO L'ORSO**  
mail: [info@salviamolorso.it](mailto:info@salviamolorso.it)

**OGGETTO: PAR FAS 2007/2013 – Obiettivo operativo III.2.1 – Linea d'Azione III.2.1.A – Iniziativa  
ristrutturazione ed ammodernamento di impianto scioviaro esistente nel Centro  
Turistico "Oasi del Cervo" a Gamberale.**

***Riscontro Vs nota prot. 0049644/17 del 28.02.2017***

Il sottoscritto Ing. Dante Bucci, nato a Castel di Sangro (AQ) il 25/07/1969, residente in Gamberale (CH) –  
Via Galeoti 16 - C.F. BCCDNT69L25C096P – P.E.C.: [dante.bucci@ingpec.eu](mailto:dante.bucci@ingpec.eu), preso atto di quanto rappresentato  
nella Vs nota richiamata in oggetto, premesso che:

- *La tutela procedimentale di un corretto iter amministrativo, non può che riguardare in primo luogo  
l'azione svolta dalle amministrazioni pubbliche attraverso le modalità tipiche dell'azione  
amministrativa, anche e soprattutto in riferimento a procedimenti che prevedono l'utilizzo di risorse*

economiche pubbliche, che nel caso in essere ammontano ad €. 536.000 di cui 400.000 a carico del PAR FAS 2007/2013 e ben 136.000 a carico del Comune di Gamberale mediante contrazione mutuo;

- Il corretto procedimento amministrativo, rappresenta la sede naturale e principale della tutela dell'interesse pubblico e dell'ambientale, considerato che i principi di tutela dell'ambiente ed innanzitutto il *principio di precauzione*, richiedono che l'azione pubblica di tutela sia svolta anche nelle **forme** all'interno di un **corretto iter amministrativo**;
- **La correttezza e la chiarezza nei modi e nelle forme** con le quali si rappresenta una procedura amministrativa, anche e soprattutto quanto attiene l'utilizzo di denaro pubblico e la tutela dell'ambiente, riveste un ruolo di assoluta centralità nel più ampio quadro della tutela dell'interesse pubblico e ambientale e non può essere minata da rappresentazioni poco chiare, che possono incidere sulla procedura stessa alterando conseguentemente il regolare funzionamento del procedimento, in quanto così facendo non si forniscono indicazioni corrette pregiudicando anche l'effettività della libera, completa ed esatta presa coscienza del pubblico interessato, che presuppone la possibilità appunto per tutti gli interessati di determinarsi sulla base di un corretto quadro informativo.

tutto ciò premesso, a riscontro della Vs nota, si ritiene opportuno e doveroso evidenziare quanto segue:

- A)** In riferimento all'art. 5 LR 24/2005, richiamato e ben evidenziato in grassetto e sottolineatura nella Vs nota che di seguito si ripropone e dove lo scrivente ha ulteriormente evidenziato con linea rossa:

5. Fatte salve le competenze urbanistiche-edilizie locali, in attesa della entrata in vigore del P.d.B.S. la Giunta regionale, d'intesa con la Commissione Consiliare competente e sulla base di progetti preliminari, autorizza la successiva approvazione dei progetti di impianti a fune, o ad essi assimilati, piste da sci ed infrastrutture accessorie.

vorrei richiamare l'attenzione in merito alla DGR 582/P del 22.09.2016, deliberazione che fu adottata non sulla base di un *progetto preliminare* ma bensì riferita al *progetto definitivo*. Ciò per specificare già in questa fase iniziale del perché e di quanto si è volutamente rappresentare nella premessa.

- ❖ Il fatto che la DGR 582/P, benché atto propedeutico in assenza del P.d.B.S., fu adottata sulla base del *progetto definitivo* e non del *progetto preliminare* si evince dall'elaborato grafico individuato come Tav. 1 – Inquadramento Urbanistico - allegato sia alla Vs nota prot. RA/0024426/16 del **26.08.2016** a firma dell'Arch. Basile e della D.ssa Picardi e sia alla DGR 582/P del 22.09.2016 anch'essa recante firma dell'Arch. Basile e della D.ssa Picardi.

Dunque, anche per quanto di seguito si andrà a rappresentare, sia il Vs Dipartimento (DPE004) sia la Giunta Regionale ed eventualmente anche la Commissione competente erano perfettamente a conoscenza che l'adozione della DGR 582/P si riferiva al *progetto definitivo* e non al *progetto preliminare*.

*Mi sia consentito dunque ritenere che l'evidenziare nella Vs nota "sulla base di progetti preliminari" mediante il grassetto e sottolineatura di certo non può rappresentare alcun monito e/o motivo di riflessione per lo scrivente, poiché lo scrivente ha contezza degli argomenti che rappresenta.*

- ❖ Il fatto che la DGR 582/P fu adottata sulla base di un *progetto definitivo* ed il fatto che il Dipartimento DPE004 fosse a conoscenza dell'esistenza proprio di tale livello progettuale, emerge inoltre in maniera limpida, chiara e cristallina dalla semplice lettura degli atti che si andranno di seguito a richiamare:

- ✓ **DGR n° 57 del 09.02.2016**, rispetto alla quale il Dipartimento Regionale individuato come DPE004 fu chiamato ad esprimersi e che reca per competenza le firme dell'Arch. Basile e della D.ssa Picardi.

Nella deliberazione appena citata emerge quanto segue:

**DATO ATTO:**

- che il Comune di Gamberale con deliberazione del Consiglio Comunale n° 15 del 11/06/2015 (all. n. 1), ha approvato il progetto definitivo dell'intervento denominato "Ristrutturazione ed ammodernamento impianto sciistico esistente nel centro turistico Oasi del Cervo" dell'importo complessivo di € 536.,000,00;
- che come attestato dal progettista - Ing. Sante Di Giuseppe, e dal responsabile del procedimento- Dott. Domenico Acconcia nella nota del 18/09/2015 (all.n.2) il progetto definitivo in questione risulta corredato dei pertinenti pareri e N.O. necessari per lo svolgimento della procedura di scelta del soggetto realizzatore ;

- ✓ **Determinazione n. DPE004/147 del 21.07.2016** a firma dell'Arch. Basile e della D.ssa Picardi, con la quale ai sensi dell'art. 4 del disciplinare allegato alla DGR 57/2016 si prendeva atto dell'avvenuto appalto ed aggiudicazione dell'intervento, richiamando la determina di aggiudicazione dell'Ente la **n. 26 del 09.03.2016**, determina nella quale si rappresentava che, sulla scorta del *progetto definitivo* (e non *preliminare*) posto a base di gara, la Leitner risultava aggiudicataria per la *progettazione esecutiva* e realizzazione delle opere;
- ✓ **Nulla osta del Parco Nazionale della Majella, il n. 8099 del 10.08.2015**, il quale risulta allegato e richiamato alla DGR 582/P del 22.09.2016. Ebbene, a pagina 1 del nulla osta del Parco si evince:

• esaminato il progetto definitivo allegato all'istanza acquisita al prot. n.7222 il 17.07.2015, inoltrato dal Responsabile Unico del Procedimento, Dott. Domenico ACCONCIA, illustrativo dell'intervento in oggetto;

Dunque, (evidenziando in grassetto), **per quanto sin'ora rappresentato è palese che la DGR n° 582/P del 22.09.2016 fu adottata e si riferiva alla progettazione definitiva e non quella preliminare come invece previsto al punto 5) dell'art 5 LR 24/2005.**

*A fronte di tutto ciò, dalla Vs nota non si evince se a seguito dell'adozione DGR 582/P, il Dipartimento DPE004, abbia approvato o meno proprio il progetto definitivo o qualsiasi altro progetto, visto e considerato che il medesimo Dipartimento aveva contezza dell'esistenza del progetto definitivo già dal febbraio 2016 (DGR 57/2016) a meno che, come appare che sia, con l'adozione della DGR 582/P fu approvata ed autorizzata proprio la progettazione definitiva, carente tra l'altro del parere positivo di V.I.A..*

Risulta inoltre che ben prima dell'adozione della stessa DGR 582/P, in data **03.08.2016** fu sottoscritto contratto d'appalto tra l'Ente e la Leitner, la quale quest'ultima in data **04.03.2016** inoltrava presso l'Ente stesso la *progettazione esecutiva*.

**B)** Ritornando a quanto previsto al punto 5) dell'art. 5 della LR 24/2005, la Giunta Regionale d'intesa con la Commissione Consiliare, **sulla base del progetto preliminare, autorizza** la successiva approvazione dei progetti.

Per cui, lo scrivente con un minimo ragionamento evince che, il *progetto preliminare* che nel caso in essere risultava invece il *progetto definitivo*, sulla cui base la Giunta autorizza, dovrebbe rappresentare l'intervento che si vuole attuare.

Ma, come già rappresentato al punto 2) nella nota dello scrivente del 06.12.2016, che a quanto pare è opportuno richiamare poiché forse il contenuto non abbastanza chiaro per cui di difficile comprensione, la DGR 582/P fu adottata oltre che sulla scorta del progetto definitivo anche a fronte di *un solo* elaborato progettuale, individuato come *Tav. 1 – Inquadramento Urbanistico*, allegato alla richiesta del Comune di Gamberale ed alla stessa DGR 582/P, elaborato progettuale che si riferiva però al vecchio impianto.

Ebbene a riguardo si rappresenta l'esistenza non solo dell'art.5 ma anche dell'art. 17 della LR 24/2005 il quale prevede:

**Art. 17**  
**Domanda di autorizzazione e documentazione**

**1. La domanda di autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di linee funiviarie, deve essere corredata dalla documentazione specificata nel regolamento di esecuzione della presente legge.**

Alla domanda di autorizzazione formalizzata dell'Ente ed inoltrata con nota del 03.08.2016, risultava allegata una striminzita documentazione progettuale composta come detto, da un solo elaborato grafico del progetto definitivo individuato come *Tav. 1 – Inquadramento Urbanistico*.

Inoltre, la richiesta di autorizzazione risultava attinente all'attuale tracciato del vecchio impianto non ancora rimosso dall'ex concessionario (privato) e che ora si vuol rimuovere con denaro pubblico. Nella citata *Tav. 1*, nel rappresentare il catastale dell'area, risulta presente una sola linea rossa che individua proprio il vecchio impianto, in quanto sia il progetto definitivo e sia il progetto esecutivo, quest'ultimo

attualmente sottoposto a V.I.A., prevedono una diversa dislocazione sia della stazione di valle e sia della stazione di monte.

Per cui, anche in questo caso è palese il fatto che la DGR 582/P oltre a riferirsi al progetto definitivo e non al progetto preliminare, fu resa sull'indicazione di un solo elaborato progettuale *relativo al tracciato del vecchio impianto e dunque ad esso riferibile e non sull'ipotesi progettuale prevista dallo stesso progetto definitivo.*

Di conseguenza, anche in questo caso evidenziando in grassetto, **appare evidente che la DGR 582/P non si riferiva al tracciato del nuovo impianto che si vorrebbe realizzare così come prospettato nel progetto definitivo e nel progetto esecutivo, ma si riferiva al tracciato del vecchio impianto.**

**Sfugge allo scrivente dunque, il perché adottare un atto (DGR 582/P) non attinente l'opera da realizzarsi ma inerente un'opera vecchia la quale sin dal 2008 non aveva più alcuna ragione di esser presente nell'area.**

*Anche in questo caso si ritiene opportuno il richiamo a quanto rappresentato nelle premesse.*

Tale criticità, appare ancora più evidente stando al contenuto delle Vs note, quella attuale richiamata in oggetto prot. 0049644/17 del 28.02.2017 e soprattutto in quella del **26.08.2016** prot. RA/0024466/16 con la quale già all'epoca e ben prima dell'adozione della DGR 582/P fu rappresentato all'Ente che l'intervento dovesse intendersi come un "**nuovo impianto**".

*Ebbene, se nella Vs nota del **26.08.2016** su richiamata, già si parlava di "nuovo impianto" come è possibile che l'adozione della DGR 582/P, benché atto propedeutico in assenza del P.d.B.S., fu posta in essere oltre che sulla base del progetto definitivo, sulla scorta di un solo elaborato grafico (Tav. 1) rappresentativo però dello stato attuale del tracciato del vecchio impianto e non della nuova proposta progettuale?*

*La DGR 582/P deve intendersi relativa a quale tracciato, a quello del vecchio impianto?*

*Di certo non può riferirsi al tracciato del nuovo impianto, tracciato non rappresentato e dunque non oggetto della DGR 582/P.*

**A tali interrogativi, rappresentati anche al punto 2) nella nota dello scrivente del 06.12.2016, non sembra scorgersi alcun chiarimento nella Vs nota.**

*Ribadisco, stando al contenuto della DGR582/P ed alla striminzita documentazione progettuale ad essa allegata, l'oggetto non fu il nuovo tracciato della sciovia che si vorrebbe realizzare con differente posizionamento delle stazioni di monte e di valle, ma il tracciato a cui si riferiva e si riferisce la DGR 582/P fu solo ed esclusivamente quello del vecchio impianto il quale ribadisco di nuovo doveva essere rimosso già da svariati anni ed aggiungo ad opera ed a spese dell'ex concessionario o di chi per lui, visto che nel frattempo sembrerebbe che tale impianto e non è chiaro come, sia stato oggetto di vari passaggi per quanto concerne un presunta proprietà, passaggi inspiegabili tra l'altro visto e considerato che le aree risultano gravate da uso civico.*

*Di certo, il Dipartimento DPE004 dovrebbe avere contezza di eventuali comunicazioni inoltrate al Comune di Gamberale, con le quali si richiedeva lo smantellamento del vecchio impianto.*

*A tal riguardo si evidenzia che, il vicino impianto scioviario in l.tà S. Domenico - Valle del Sole nel Comune di Pizzoferrato per il quale risultava allo stesso modo scaduta la vita tecnica e che dista forse poco più di 1 Km in linea d'aria da quello di Gamberale, risulta sia stato già rimosso da parte dell'ex concessionario a proprie spese e non con fondi pubblici.*

*Forse, e dico forse, prima di procedere con la DGR582/P, era il caso di richiedere all'Ente la trasmissione non dico tanto, ma almeno di qualche elaborato progettuale in più, rappresentativo almeno del nuovo impianto che si vuol realizzare e **rispetto al quale bisognava esprimersi**, almeno per avere una pur minima idea di cosa si volesse realizzare e di cosa si andava ad approvare.*

- C) Ribadendo i concetti di cui in premessa, ulteriore questione che tengo ad evidenziare è quella della tempistica e dell'iter condotto dalla Regione in riferimento all'adozione della DGR 582/P.

- Con nota del 03.08.2016 prot. 1983 l'Ente inoltrava presso il Vs Dipartimento *richiesta di autorizzazione ai sensi della LR 24/2005* allegando la Tav. 1 del *progetto definitivo* oltre alcune autorizzazioni/pareri/nulla osta;
- Con Vs nota del 26.08.2016 prot. RA/0024426/16, si invitava l'Ente a procedere alla pubblicazione della su richiamata documentazione presso l'albo pretorio;
- A seguito di una prima errata pubblicazione, rilevata dalla scrivente e prontamente rappresentata ai Vs uffici con pec del 27.09.2016, l'Ente solo in data **29.09.2016** provvedeva a pubblicare in maniera corretta presso l'albo pretorio la richiesta di autorizzazione di cui alla LR 24/2005;

A fronte di tutto ciò, la Giunta Regionale in data **22.09.2016** ben 7 giorni prima dell'avvenuta pubblicazione da parte dell'Ente del **29.09.2016**, già aveva adottato la DGR 582/P, deliberazione nella quale si richiamava proprio la richiesta di autorizzazione dell'Ente senza però avere contezza tra l'altro degli esiti della pubblicazione. Di seguito si riporta stralcio della deliberazione regionale:

**PREMESSO CHE:**

- L'Amministrazione Municipale di Gamberale (CH) con nota pec del 03/08/2016, prot. n°1893 (Allegato n°1), ha chiesto alla Regione Abruzzo - Dipartimento "Infrastrutture, Trasporti, Mobilità, Reti e Logistica" il rilascio dell'autorizzazione regionale ex L.R. 24/2005 per il progetto di "Ristrutturazione ed ammodernamento di un impianto scioviaro esistente nel centro turistico "Oasi del Cervo" in Comune di Gamberale (CH) localizzato in località la Forcella". L'intervento è stato ammesso ai finanziamenti PAR FSC 2007/2013 – Linea d'Azione III.2.1.a;

*A riguardo, sfuggiva e sfugge allo scrivente la motivazione della rapidità nell'adozione della DGR 582/P, quando ancora non risultava né la pubblicazione da parte dell'Ente presso il proprio albo pretorio e né gli esiti della pubblicazione stessa come richiesto specificatamente nella Vs nota del 26.08.2016, il che rende alquanto anomalo proprio lo stesso iter del procedimento amministrativo la cui correttezza è stata oggetto di quanto in premessa.*

*Di certo, la rapida adozione della DGR 582/P non può trovare fondamento in qualche particolare interpretazione dell'art. 5 lett. m) D.M. 17 ottobre 2007 – Criteri Minimi.*

**D) Sempre In riferimento alla Vs nota richiamata in oggetto, risulta anche quanto di seguito riproposto:**

Pertanto l'autorizzazione di cui alla D.G.R. N.582/P del 22/09/2016, emessa in carenza del Piano dei Bacini Sciistici, è stata rilasciata per consentire al Dirigente del Servizio "Reti Ferroviarie, Viabilità ed Impianti Fissi, il successivo esame del progetto definitivo/esecutivo (redatto ai sensi del DM 400/1998 così modificato dall'Allegato Tecnico al D.D. n.337 del 16 novembre 2012).

L'autorizzazione alla realizzazione e al pubblico esercizio della nuova sciovia, servita dalla pista da sci esistente, censita ed autorizzata dalle LL.RR. 16/1994 e 24/2005 (art.52 – Allegato A), denominata "la Forcella", potrà essere rilasciata soltanto alla conclusione favorevole dell'iter istruttorio sul progetto definitivo-esecutivo di cui sopra, corredato di tutti i pareri-autorizzazioni e N.O. di rito.

Ora, al di là del fatto che la Leitner nell'attuale progetto sottoposto a V.I.A. riporti in alcune delle proprie testatine la dicitura *progetto definitivo-esecutivo*, si ritiene opportuno ravvisare innanzitutto che non è affatto chiaro cosa si voglia intendere con la denominazione *progetto definitivo/esecutivo* evidenziata anche nella Vs nota, poiché non prevista né dall'ex e né dall'attuale codice dei contratti.

Una fase progettuale o è definitiva o è esecutiva; sfugge allo scrivente l'esistenza di una eventuale fase intermedia denominata definitiva/esecutiva, per cui provvederò con sollecitudine ad aggiornarmi a riguardo.

Vorrei ricordare che il bando di gara di fine 2015, posto in essere sulla base del progetto definitivo, prevedeva l'aggiudicazione della progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori, così come riportato anche nella determina dell'Ente la n. 26 del 09.03.2016 e la n. 95 del 14.09.2016 (entrambe antecedenti la DGR 582/P) e di cui si rappresenta stralcio di quest'ultima:

Visto il Disciplinare di Concessione del Contributo sottoscritto in data 24/02/2016 tra la Regione Abruzzo e il Comune di Gamberale, quale soggetto attuatore del Progetto;

Vista la Determinazione del Responsabile del Servizio n. 26 del 09/03/2016 con la quale il progetto definitivo posto a base di gara è stato aggiudicato (lavori e progettazione esecutiva) alla Ditta Leitner di

Inoltre sempre dalla determina appena citata, la n. 95/2016, oltre a risultare che in data 03.08.2016 (stessa data della richiesta autorizzazione ai sensi LR 24/2005) fu stipulato contratto tra l'Ente e la Leitner e che tale contratto sia stato già regolarmente registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Lanciano, risulta anche che la Leitner in data **04.03.2016** inoltrava la progettazione esecutiva che l'Ente acquisiva in pari data con prot.1894.

Ricapitolando, prima del **22.09.2016** data riferita alla DGR 582/P:

- già risultavano redatto il progetto definitivo ed approvato con delibera di C.C. n. 15 dell'**11.06.2015**;
- già risultava appaltato l'intervento e aggiudicato con determina n. 26 del **09.03.2016**;
- già risultava sottoscritto contratto d'appalto in data **03.08.2016**;
- già risultava redatta la progettazione esecutiva, progettazione acquisita dall'Ente in data **04.08.2016** con prot. 1894.

A fronte di tutto ciò ed a seguito dell'adozione della DGR 582/P, visto e considerato che in data 16.12.2016 presso lo SRA Regionale risulta pubblicata la procedura V.I.A. riferita al progetto esecutivo, ci si chiede se:

- *il Dipartimento DPE004, ad oggi ha approvato o meno il progetto definitivo o qualsivoglia altro progetto dell'opera che si vuol realizzare, visto e considerato che attualmente alla procedura V.I.A. risulta trasmesso il progetto esecutivo?*
- *Se a seguito di eventuali approvazioni siano emerse criticità e/o rilievi opportunamente rappresentate e segnalate a chi di competenze ad allo stesso Comune di Gamberale?*

*Di certo, alle criticità segnalate dallo scrivente a partire dall'esposto dell'11.12.2015, nessun chiarimento mi è stato mai palesato dal Vs Dipartimento, per cui visto che si è giunti alla procedura V.I.A. con un progetto esecutivo, deve ritenersi del tutto evidente che per il Dipartimento DPE004 l'iter amministrativo posto in essere sino ad oggi e relativo all'intervento in oggetto, debba ritenersi totalmente corretto e corrispondente alla leggi, norme e regolamenti vigenti.*

Quanto sin'ora rappresentato e gli interrogativi appena palesati, si riflettono anche e soprattutto rispetto a quanto previsto nel Disciplinare di Concessione del Contributo allegato alla DGR 57 del 09.02.2016, sottoscritto anche dal Vs Dipartimento in data 24.02.2016, con particolare riferimento agli artt. 3, 4, 7, 8, 9, 10, 12, 15 e 18.

A riguardo vorrei rappresentare che:

- *a parere dello scrivente risultavano evidenti le forti criticità in merito alle procedure di affidamento dei servizi di ingegneria, di cui alla determina dell'Ente la n. 45 del 05.05.2015. Lo scrivente per coscienza e per non inficiare la corretta esecuzione dell'intervento, con nota pec inoltrata all'Ente stesso in data 21.05.2015, rappresentava proprio alcune delle criticità ravvisate. Preso atto che l'Ente comunque non tenne conto dei rilievi dello scrivente, procedendo all'approvazione del progetto definitivo con deliberazione di C.C. n. 15 dell'11.06.2015, benché il progetto risultasse privo delle autorizzazioni necessarie, lo scrivente interessò l'ANAC, la quale con nota pec del 28.08.2015 comunicò alle parti l'apertura fascicolo istruttorio, il n. 2952/2015 che, stando all'ultima comunicazione dell'ANAC stessa la prot. 0142057/2016 risulta ancora aperto. Si rammenta inoltre che i rilievi dello scrivente risultavano rappresentati già nell'esposto dell'11.12.2016 inoltrato anche presso vari uffici della Regione Abruzzo, tra cui il Dipartimento Trasporti.*
- la Vs nota richiama l'allegato Tecnico al D.D. 37 del 16 novembre 2012, che al punto 2.1.2 lett. b) 3 prevede apposita dichiarazione del progettista. Di seguito si riporta quanto previsto appunto al punto 2.1.2 lett. b) 3, che di seguito si riporta:
  - 3) la specifica esperienza maturata dal progettista nel settore dei trasporti con impianti a fune;

In fase di presa visione della documentazione relativa al progetto definitivo, lo scrivente non rilevò l'esistenza di tale dichiarazione.

- *Il progetto definitivo approvato con deliberazione di C.C. n. 15/2015 e sulla cui base furono poi acquisite le autorizzazioni/pareri e nulla osta, quest'ultime oggetto anche della DGR 582/P, prevedeva la realizzazione di un'opera non funzionante in quanto priva dell'indispensabile sorgente/fonte energetica che ne permettesse l'azionamento e dunque il funzionamento. Infatti, non fu prevista la posa in opera del gruppo elettrogeno e né tantomeno la valutazione dell'impatto derivante da tale installazione rispetto al contesto ambientale e paesaggistico dell'area oggetto dell'intervento.*

*Per cui, a fronte di un impegno economico pari a 536.000 Euro, di cui 136.000 a carico della collettività gamberalese derivanti da mutuo contratto dall'Ente, fu progettata un'opera non funzionante.*

*Il Dipartimento DPE004, ha avuto modo di rilevare tale circostanza, visto e considerato che dovrebbe approvare i progetti?*

*Le criticità relative alle autorizzazioni/pareri/nulla osta soprattutto in riferimento sia al parere del Parco del 2015 richiamato nella DGR 582/P e sollevate dallo scrivente nell'esposto del **dicembre 2015** e sia all'autorizzazione Paesaggistica anch'essa del 2015, sono state oggetto di valutazione da parte del Dipartimento DPE004?*

*Per completezza a riguardo, si rimanda alle osservazioni, compresa quella dello scrivente rinvenibili presso lo SRA Regionale e relative all'attuale procedura V.I.A..*

Inoltre, per quanto previsto all'art. 3 del disciplinare di Concessione allegato alla DGR 57/2016, ci si chiede se il DPE004 sia o meno a conoscenza di quanto riportato di seguito:

- *la nomina del Segretario Comunale quale RUP contrastava con l'art. 10 ex D.Lgs 163/2006, così come si evince dall'ex AVCP oggi ANAC nella Deliberazione n. 24 Adunanza del 23.02.2011 – Fascicolo 850/2010 di cui si riporta la parte conclusiva:*

#### **Il Consiglio**

**rileva il contrasto con l'art 10 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e con l'art. 7 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, per quanto attiene la nomina di responsabile unico del procedimento del segretario comunale;**

*censura il comportamento della stazione appaltante e richiama la stessa al rispetto delle norme vigenti;*

*manda alla Direzione Generale Vigilanza Lavori affinché notifichi la presente deliberazione alla stazione appaltante ed all'esponente.*

- *prima dell'appalto dei lavori fu variata la convenzione sottoscritta con la società di ingegneria, stralciando la progettazione esecutiva, dunque andando a variare le condizioni di affidamento. La stessa società di ingegneria affidataria con determina n. 45/2015, anche per la Direzione Lavori, recentemente risulta di nuovo affidataria da parte dell'Ente, benché in precedenza fosse stata stralciata la progettazione esecutiva, per la redazione di alcuni elaborati progettuali a corredo dell'attuale progetto esecutivo, progetto redatto dalla Leitner in qualità di aggiudicataria per la progettazione esecutiva e per la realizzazione dei lavori.*
- *il RUP e il supporto al RUP, l'arch. Fagnilli, diedero seguito alla gara d'appalto ai sensi degli art. 122 e 53 ex D.Lgs 163/2006, dunque per l'acquisizione progettazione esecutiva e realizzazione lavori, ponendo a gara proprio il progetto definitivo, quando non risultava ancora acquisito il parere positivo di valutazione impatto ambientale (V.I.A. attualmente in corso sul progetto esecutivo) così come previsto all'art. 24 DPR 207/2010 al comma 3, che si riporta:  
3. Quando il progetto definitivo è posto a base di gara ai sensi dell'articolo 53, comma 2, lettera b), del codice (così come avvenuto) **ferma restando la necessità della previa acquisizione della positiva valutazione di impatto ambientale se richiesta** (e nel caso in essere risulta necessaria), .....*
- *la nomina della commissione giudicatrice della gara avvenne in difformità dall'art. 84 ex D.Lgs 163/2006 e la stessa commissione diede seguito alla gara ed alle procedure di valutazione*

senza rilevare l'assenza del positivo esito della V.I.A che come detto non risultava ancora acquisito;

- i membri della commissione giudicatrice non possedevano le indispensabili competenze tecnico/professionale. Il principio che imponeva che i membri delle Commissioni delle gare pubbliche dovessero possedere specifica e documentata esperienza di settore rapportata alla peculiarità della gara da svolgere era principio non solo immanente nel sistema (art. 84, comma 8, ex D.Lgs. n. 163/2006 all'epoca vigente), ma di stretta derivazione costituzionale, dal momento che un adeguato livello di professionalità dei componenti l'organo è l'unica garanzia di un effettivo rispetto dei valori richiamati dall'art. 97 della Costituzione (ANAC parere di precontenzioso n. 144 del 20.06.2014);
- non vi è corrispondenza tra le autorizzazioni/pareri/nulla osta allegati alla V.I.A. ed acquisiti sul precedente progetto definitivo, rispetto al progetto esecutivo attualmente sottoposto a V.I.A.;
- l'attuale progetto esecutivo sottoposto a V.I.A., prevede lavorazioni difformi rispetto al nulla osta del Parco, il n. 8099/2015, nel quale si stabiliva la demolizione delle opere fondali presenti alla base dei tralicci esistenti, quanto appunto l'attuale progetto esecutivo prevede demolizioni parziali il che comporta di certo minori spese per scavi, demolizioni e smaltimenti, il che potrebbe aver inciso durante la gara visto e considerato che la Leitner risulta aggiudicataria solo a fronte di un maggior ribasso economico e non a fronte della migliore offerta tecnica;
- l'attuale progetto esecutivo sottoposto a V.I.A., prevede lavorazioni non soggette di alcuna autorizzazioni/pareri/nulla osta, quali l'installazione del gruppo elettrogeno e dei pannelli fonoassorbenti oltre l'individuazione di un'area a parcheggio.

Ai sensi di quanto stabilito nel Disciplinare di Concessione di cui alla DGR 57/2016, qualora lo ritenga opportuno, il Dipartimento DPE004 potrà porre in essere tutte le verifiche del caso, nella speranza però che eventuali controlli non si limitino a recepire atti dell'Ente come avvenuto con la **Determinazione n. DPE004/147 del 21.07.2016** rispetto alla quale si evidenzia che, all'atto della rimodulazione del quadro economico a seguito delle risultanze della gara d'appalto, all'interno proprio del quadro economico risultava presente ancora la voce relativa all'incentivo art. 92 ex D.Lgs 163/2006, per oltre 7.000 Euro.

Ebbene a riguardo dell'incentivo occorre evidenziare l'art. 92 c.5 D.Lgs 163/2006, risulta abrogato già dal 2014, ai sensi dell'art. 13 della Legge n. 114 dell'11 agosto 2014.


Si ricorda che l'incentivo, non può essere previsto in favore dei dirigenti per i quali la retribuzione del contratto collettivo nazionale risulta già omnicomprensiva, *ma solo in favore dei pubblici dipendenti che svolgono internamente l'attività di progettazione, direzione lavori, sicurezza.*

Nel caso in essere però, tutta l'attività tecnico professionale (progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza) risulta affidata all'esterno, per cui nessun tipo di incentivo di cui alla voce B13 del quadro economico andava quantificato né all'atto dell'approvazione del progetto definitivo (delibera C.C. n. 15 dell'11.06.2015) né tantomeno all'atto di rimodulazione del quadro economico (determina n. 26 del 09.03.2016), a fronte proprio di quanto stabilito dall'art. 13 della L. 114/2014, *concetto ribadito dalla Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Piemonte con delibera n. 197/2014/SRCPIE/PAR.*

*Per cui, la cittadinanza gamberalese risulta gravata di un mutuo pari a 136.000 Euro, contratto dall'Ente per realizzare l'opera, sia per procedere alla rimozione del vecchio sollevando da tale costo l'ex concessionario e sia per corrispondere somme non dovute individuate nel quadro economico quale incentivo ai sensi art. 92 ex D.Lgs 163/2006.*

**Ma quest'ultima circostanza fu rilevata dal Dipartimento DPE004 all'atto dell'adozione Determinazione n. DPE004/147 del 21.07.2016?**

A fronte di quanto rappresentato, resta sempre l'ulteriore dilemma, relativo a quali progetti debba approvare il Dipartimento DPE004 a seguito dell'adozione della DGR 582/P.

  
Ing. Dante Bucci

Distinti Saluti.

Commissione relativa al ritiro della DGR 877 del 27.12.2016.  
quanto possibile in merito all'attuale procedura V.I.A., anche e soprattutto a riguardo della proposta della III contestualmente si inviata, in quanto di certo più rappresentativi ed autorevoli dello scrivente, a vigilare per 0049644/17 del 28.02.2017 ha definitivamente chiarito che l'intervento trattati di **nuovo impianto** e Si porta a conoscenza del WWF Abruzzo e dell'Associazione Salviama l'Orso, che il DPE04 con nota prot. quello esistente.

Comitato V.I.A., che l'intervento venga valutato come un **nuovo impianto** e non come semplice sostituzione di ebbene a fronte della nota del DPE04 richiamata in oggetto, si fa presente al Dipartimento DPC002 ed al scrivente in sede di pre-istruttoria avrebbe precluso la stessa pubblicazione della procedura V.I.A. presso lo SRA, oggetto di alcun tipo di valutazione ed autorizzazione da parte degli Enti/Organismi preposti, il che a parere dello oltre l'inserimento di alcune lavorazioni fortemente impattanti sul contesto ambientale e paesaggistico e non esecutivo che prevede alcune opere difformi rispetto alle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni pregresse acquisite sul precedente progetto definitivo, rispetto all'attuale progetto esecutivo sottoposto a V.I.A., progetto Oltre ad evidenziare nuovamente la non attinenza tra le autorizzazioni pregresse allegata alla V.I.A., paesaggistica così come evidenziata nelle osservazioni dello scrivente a riguardo della procedura V.I.A..

Ministeriale a porre in essere le opportune verifiche in merito all'illegittimità della stessa autorizzazione considerato che trattasi di un "**nuovo impianto**" e non di *sostituzione*, invitando contestualmente la Direzione sia il parere della Soprintendenza e sia l'Autorizzazione Paesaggistica debbano essere eventualmente rivisti Alla Direzione del Ministero dei Beni Culturali individuata in indirizzo, allo stesso modo si rappresenta che progetto esecutivo, ammontando a 764 mc., un quantità che di certo non può essere considerata modesta.

l'altro compatibile con il contesto ambientale e paesaggistico dei movimenti terra che da quanto desunto dal deduzioni che il Parco fece in riferimento all'art. 12 delle Norme Attuative del Piano del Parco, ritenendo tra invitava a chiarire in merito al proprio parere 8099/2015 e, aggiunge lo scrivente, anche relativamente alle ad oggi non ha mai ritenuto di dover dare seguito alle innumerevoli note Ministeriali di sollecito con le quali lo si consegue e con i riflessi conseguenti in particolare rispetto al nulla osta del Parco, il n. 8099/2015, Parco che sino risulta definitivamente chiarito che l'intervento deve intendersi come un "**nuovo impianto**", con tutto ciò che ne richiamata in oggetto, dunque del Dipartimento Regionale preposto, qualora dovesse essercene ancora bisogno, 0002225/PNM del 02.02.2017 si rappresenta che, con quest'ultima comunicazione del Dipartimento DPE04 Alla Direzione del Ministero dell'Ambiente individuata in indirizzo, anche fronte della nota prot.

*Tanto si è ritenuto doveroso rappresentare a riscontro alla Vs nota richiamata in oggetto.*

Ministero dell'Ambiente del 17 ottobre 2007 – Criteri Minimi.  
conservazione per la Tutela dei siti della Rete Natura 2000 della Regione Abruzzo", in recepimento del Decreto proprio degli atti oppositivi alla V.I.A. ed avente in oggetto l'approvazione delle "Misure Generali di Consigliare della Regione Abruzzo abbia richiesto il ritiro della DGR 877 del 27.12.2016, delibera richiamata colpo poiché da recenti notizie apprese da organi di informazione locale, risulterebbe che la III Commissione Procedura di V.I.A. alla quale dopo l'inoltro delle osservazioni, sembrerebbe sia stato già assestato un bel

*V.I.A. in corso, debba rappresentare la panacea a tutti i mali.*

*Sinceramente, anche a seguito della Vs nota, lo scrivente ha sempre più l'impressione che la procedura di*

rappresentato sin primo esposto dello scrivente dell'11.12.2015, mi lascia un po' pelessso.  
Sinceramente, l'operato posto in essere sino ad oggi dal Dipartimento DPE 004, anche a fronte di quanto

oltre l'individuazione di un'area a parcheggio all'interno del SIC.  
dall'installazione di un gruppo elettrogeno e la posa di pannelli fonoassorbenti all'interno di area Parco e ZPS l'inserimento di interventi fortemente impattanti sull'ambiente, paesaggio e territorio, derivanti autorizzazioni/pareri/nulla osta riferite però al precedente progetto definitivo, progetto che non prevedeva funzionante o dovrà approvare l'attuale progetto esecutivo sottoposto a V.I.A. a cui risultano allegata le Dovrà forse approvare il precedente progetto definitivo che ricordo risultava riferito ad un'opera non



Gamberale, 08.03.2017

Alla

**REGIONE ABRUZZO**  
**Servizio Regionale DPE004**  
PEC: [dpe004@pec.regione.abruzzo.it](mailto:dpe004@pec.regione.abruzzo.it)

e p.c. Al

**MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA  
DEL TERRITORIO E DEL MARE**  
**Direzione Generale del Territorio e del Mare**  
**Divisione II**  
PEC: [PNM-II@pec.minambiente.it](mailto:PNM-II@pec.minambiente.it)

Al

**MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA'  
CULTURALI E DEL TURISMO**  
**Direzione Generale del Paesaggio**  
**Tutela del Paesaggio - Servizio 5**  
PEC: [mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it)

Alla

**REGIONE ABRUZZO**  
**Servizio Regionale DPC002**  
PEC: [dpc002@pec.regione.abruzzo.it](mailto:dpc002@pec.regione.abruzzo.it)

Alla

**REGIONE ABRUZZO**  
**Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del  
Territorio e Politiche Ambientali**  
PEC: [nobbaa@pec.regione.abruzzo.it](mailto:nobbaa@pec.regione.abruzzo.it)

Al

**COMITATO REGIONALE  
VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE  
REGIONE ABRUZZO**  
PEC: [dpc002@pec.regione.abruzzo.it](mailto:dpc002@pec.regione.abruzzo.it)

Al

**WWF ITALIA ABRUZZO**  
PEC: [luciano.ditizio@pec.odg.abruzzo.it](mailto:luciano.ditizio@pec.odg.abruzzo.it)

All'

**ASSOCIAZIONE SALVIAMO L'ORSO**  
mail: [info@salviamolorso.it](mailto:info@salviamolorso.it)

**OGGETTO: PAR FAS 2007/2013 – Obiettivo operativo III.2.1 – Linea d'Azione III.2.1.A – Iniziativa  
ristrutturazione ed ammodernamento di impianto scioviaro esistente nel Centro  
Turistico "Oasi del Cervo" a Gamberale.**

***Riscontro Vs nota prot. 0049644/17 del 28.02.2017 - Integrazione***

Il sottoscritto Ing. Dante Bucci, nato a Castel di Sangro (AQ) il 25/07/1969, residente in Gamberale (CH) –  
Via Galeoti 16 - C.F. BCCDNT69L25C096P – P.E.C.: [dante.bucci@ingpec.eu](mailto:dante.bucci@ingpec.eu), facendo seguito alla nota del  
06.03.2017, si ritiene doveroso integrarla con quanto di seguito si andrà a rappresentare.

1. A completare l'ultimo punto della pag. 2 della nota del 06.03.2017, in riferimento alla DGR 57/2016 ed  
in particolare alla parte di cui si riporta relativo stralcio:

#### DATO ATTO:

- che il Comune di Gamberale con deliberazione del Consiglio Comunale n° 15 del 11/06/2015 (*all. n. 1*), ha approvato il progetto definitivo dell'intervento denominato "Ristrutturazione ed ammodernamento impianto scioviario esistente nel centro turistico Oasi del Cervo" dell'importo complessivo di € 536.,000,00;
- che come attestato dal progettista – Ing. Sante Di Giuseppe, e dal responsabile del procedimento- Dott. Domenico Acconcia nella nota del 18/09/2015 (all.n.2) il progetto definitivo in questione risulta corredato dei pertinenti pareri e N.O. necessari per lo svolgimento della procedura di scelta del soggetto realizzatore;
- che, come si rileva dal sopracitato attestato (*all. n. 2*), il progetto ha conseguito i pertinenti nulla osta in materia ambientale;

Si evidenzia a riguardo che:

- ✓ Quanto **attestato** dal RUP e dal progettista con nota del **18.09.2015**, relativamente al fatto che il *progetto definitivo*, oggetto di successiva autorizzazione di cui alla DGR 582/P, **risultava corredato dei pertinenti pareri e N.O. necessari per lo svolgimento della procedura di scelta del soggetto realizzatore, non corrisponde alla realtà dei fatti, poiché è nota a tutti l'assenza a tutt'oggi dell'autorizzazione positiva di V.I.A..**

Si rileva inoltre che l'**attestazione** relativa alla presenza *dei pertinenti pareri e N.O. necessari per lo svolgimento della procedura di scelta del soggetto realizzatore, non corrisponde alla realtà dei fatti, poiché non si poteva procedere in nessun modo alla scelta del contraente, dunque ad una qualsivoglia procedura di gara, poiché sempre come è noto a tutti non vi era e non vi è l'autorizzazione positiva di V.I.A..*

Poiché, sempre nella DGR 57/2016 risulta quanto segue:

**DATO ATTO** del parere espresso dal Direttore del Dipartimento Trasporti, Infrastrutture, Mobilità Reti e Logistica in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa, nonché alla legittimità del presente provvedimento;

*ci si chiede, all'atto del parere in ordine alla **regolarità** tecnico-amministrativa del Direttore del Dipartimento (DPE004), quale fu la motivazione e/o causa ostativa per cui non fu rilevata appunto l'assenza del parere positivo di V.I.A. con tutto ciò che ne sarebbe conseguito?*

Ricordo che nonostante tutto, attestazioni comprese, il progetto definitivo fu posto a base di gara, anche ai sensi dell'art. 53 c.2 ex D.Lgs 163/2006 come se nulla fosse, violando però così facendo quanto stabilito dall'art. 24 c.3 DPR 207/2010 poiché come detto e ribadisco, ancora ad oggi come all'epoca non risulta alcuna autorizzazione di V.I.A..

*Ulteriore quesito riguarda i riflessi e le ricadute a fronte della assenza autorizzazione V.I.A. e di quanto attestato all'epoca dal RUP e dal progettista, a riguardo dell'adozione della DGR 57/2015 ed alla DGR 582/P del 22.09.2016. Così come, allo stesso modo, per i riflessi e le ricadute in riferimento alla DGR 57/2016 a fronte della regolarità tecnico-amministrativa espressa dal Direttore del Dipartimento in riguardo della stessa DGR 57/2016, parere espresso in assenza dell'autorizzazione V.I.A..*

Si evidenzia che il ricorso alla V.I.A. scaturisce a seguito della prima nota dello scrivente dell'11.12.2015, con la quale si rappresentavano appunto anche alcune criticità strettamente attinenti al rispetto ambientale, ed a fronte del successivo interessamento da parte del Ministero dell'Ambiente.

Per quanto noto allo scrivente, per cui potrei forse sbagliare, il Dipartimento Opere Pubbliche-Servizio Valutazione Ambientale manifestò all'Ente la necessità della V.I.A. solo nel maggio 2016 con nota prot. RA 103720 ed il Dipartimento Infrastrutture solo nell'agosto 2016 con nota prot. RA 0024466/16, per cui mesi dopo l'adozione della DGR 57 del **09.02.2016**, nonostante la richiamata nota dello scrivente dell'11.12.2015 inoltrata anche presso gli uffici regionali.

Mi si consenta di rappresentare un interrogativo al quale non so dare risposta:

Ing. Dante Bucci

Distinti Saluti.

582/P.

Qualora il Dipartimento DP004, dovesse ritenere opportuno riscontrare quanto rappresentato dallo scrivente nella nota del 06.03.2017 ed in quella odierna, sarebbe gradita puntuale delucidazione con particolare riferimento del perché la collettività si debba far carico della rimozione del vecchio impianto posta in essere dall'Ente e dalla Regione, quest'ultima a fronte anche dell'adozione della DGR

si autorizza la sostituzione, quando il vecchio impianto doveva essere stato rimosso dal 2008 da parte dell'ex concessionario o dall'Ente con addebito delle spese all'ex concessionario. In pratica, con la DGR 582/P, al di là di quanto si è voluto rappresentare nella VS nota, si è autorizzata la sostituzione della vecchia sciovia addebitando il costo a carico della collettività.

Per quanto appena detto e per il fatto che nella VS nota di cui all'oggetto, si definisce l'intervento come un nuovo impianto, continuo a non capire del perché con DGR 582/P del 22.09.2016, di cui si riporta stralcio del punto 2 del deliberato:

2) di autorizzare, ai sensi della L.R. 24/05, art. 5, e d'intesa con la II<sup>a</sup> Commissione Consiliare, ai soli fini della programmazione del territorio per il suo utilizzo turistico-invernale ed in attesa dell'entrata in vigore del Piano Regionale dei Bacini Scistici, l'iniziativa presentata dall'Amministrazione Comunale di Gamberale (CH), consistente nei lavori di sostituzione della sciovia a fune alta con tralini monoposto, con vita tecnica scaduta, denominata "La Forcella", servita dalla pista da sci esistente, denominata "La Forcella", censita e autorizzata dall'art.52 della L.R. 24/2005;

riporta stralcio del punto 2 del deliberato:

Per quanto appena detto e per il fatto che nella VS nota di cui all'oggetto, si definisce l'intervento come un nuovo impianto, continuo a non capire del perché con DGR 582/P del 22.09.2016, di cui si riporta stralcio del punto 2 del deliberato:

2) di autorizzare, ai sensi della L.R. 24/05, art. 5, e d'intesa con la II<sup>a</sup> Commissione Consiliare, ai soli fini della programmazione del territorio per il suo utilizzo turistico-invernale ed in attesa dell'entrata in vigore del Piano Regionale dei Bacini Scistici, l'iniziativa presentata dall'Amministrazione Comunale di Gamberale (CH), consistente nei lavori di sostituzione della sciovia a fune alta con tralini monoposto, con vita tecnica scaduta, denominata "La Forcella", servita dalla pista da sci esistente, denominata "La Forcella", censita e autorizzata dall'art.52 della L.R. 24/2005;

2. Nella VS nota richiamata in oggetto, si da atto che il N.O. del vecchio impianto risulta scaduto sin dal 2008. A riguardo si riporta stralcio della VS comunicazione:

Orbene, in considerazione che la sciovia esistente alla data della richiesta risultava essere con "vita tecnica scaduta", essendo scaduto il relativo N.O. nel 2008,

Per cui, se il N.O. era scaduto dal 2008, ai sensi di quanto disposto all'art 26 della LR 24/2005:

Se lo scrivesse non avesse provveduto all'inizio della nota dell'11.12.2015 e seguenti ed il Ministero dell'Ambiente non le avesse riscontrate, l'opera sarebbe stata assoggettata a V.I.A. o ci saremmo ritrovati oggi il nuovo impianto bello e fatto?